

VERA VITA CAPITALE più OPPORTUNITÀ

ASSICURAZIONE MISTA MULTIRAMO A PREMIO UNICO, CON POSSIBILITÀ DI PREMI AGGIUNTIVI, CON PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI DECESSO

SET INFORMATIVO composto da:

- Documento contenente le Informazioni Chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID – Key Information Document)

- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti di investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del glossario
- Modulo di proposta-polizza

Il presente prodotto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico
ANIA – ASSOCIAZIONI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
per contratti semplici e chiari



Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarti a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarti a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

VERA VITA CAPITALEPIÙOPPORTUNITÀ

Vera Vita S.p.A. - Gruppo Cattolica Assicurazioni.

Sito: www.veravitaassicurazioni.it — Numero telefonico per informazioni: 045/8392777.

E-mail: info@veravitaassicurazioni.it; PEC: veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it

Vera Vita S.p.A. è soggetta alla vigilanza di CONSOB in relazione al presente documento.

Data di realizzazione del documento: 06 maggio 2020

Stai per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

Tipologia: prodotto di investimento assicurativo; assicurazione mista a premio unico e premi unici aggiuntivi, con prestazioni legate al valore delle quote di Fondi Interni e al rendimento di una Gestione Separata, con prestazione addizionale per il caso di morte.

Obiettivi: a fronte del versamento di un premio unico iniziale minimo di 10.000 €, il prodotto offre la possibilità di diversificare l'investimento attraverso una allocazione predefinita proposta dalla Compagnia sulla base delle seguenti componenti:

- Gestione Separata "VERA STABILITÀ", che beneficia della garanzia di ricevere almeno il capitale qui investito alla scadenza, in caso di decesso dell'Assicurato o in caso di riscatto alle ricorrenze annuali previste. La Gestione Separata è un Fondo appositamente creato dalla Compagnia e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. La misura annua di rivalutazione da applicare è pari al tasso di rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione Separata diminuito dei costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione; tale misura potrà essere anche negativa. In questo caso, il capitale rivalutato subirà una riduzione pari alla misura corrispondente;
- Fondo Interno Assicurativo "VERAVITA 50", fondo flessibile che può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 50% del controvalore complessivo per la componente azionaria.

Il valore delle prestazioni assicurative dipende pertanto dal controvalore delle quote del Fondo Interno (dato dal numero delle quote possedute per il loro valore unitario) e dall'ammontare del capitale rivalutato in Gestione Separata.

Per una descrizione completa delle singole opzioni di investimento si rimanda al Set Informativo del prodotto.

L'allocazione predefinita iniziale proposta dalla Compagnia prevede l'investimento in:

- 70% Gestione Separata "VERA STABILITÀ";
- 30% Fondo Interno Assicurativo "VERAVITA 50".

E' inoltre prevista l'attivazione automatica di un piano di Switch Programmati che portano a un trasferimento progressivo del capitale dalla Gestione Separata al Fondo Interno in un intervallo temporale di due anni, giungendo alla seguente allocazione finale dei premi investiti inizialmente:

- 40% Gestione Separata "VERA STABILITÀ";
- 60% Fondo Interno Assicurativo "VERAVITA 50".

Nel corso del contratto non è prevista la facoltà per il Contraente di riallocare l'investimento modificando su sua iniziativa la ripartizione tra le componenti di cui sopra.

Investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: il prodotto è adatto a clienti con conoscenze ed esperienze finanziarie/assicurative medie, che intendono investire i propri capitali realizzando un portafoglio diversificato secondo il profilo proposto e gestito dalla Compagnia.

L'allocazione predefinita, in particolare, è destinata a clienti aventi un obiettivo di investimento su un orizzonte temporale medio-lungo e con tolleranza al rischio bassa (o superiore).

La quota destinata al Fondo Interno comporta la possibilità di subire perdite o maggiori fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti più vantaggiosi.

Prestazioni assicurative e costi: alla scadenza del contratto, il prodotto prevede la liquidazione ai beneficiari un importo pari alla somma tra il capitale rivalutato in Gestione Separata e il controvalore totale delle quote del Fondo Interno possedute dal Contraente (c.d. capitale complessivo).

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza, il prodotto prevede la liquidazione ai beneficiari del capitale complessivo maturato fino a quel momento, maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso (da 35% a 0,10%). Per il presente documento si ipotizza un'età dell'Assicurato alla sottoscrizione di 45 anni. Il costo per la prestazione assicurativa è compreso nei costi ricorrenti annuali indicati nella tabella "Composizione dei costi", e l'impatto dello stesso è mediamente pari allo 0,10%.

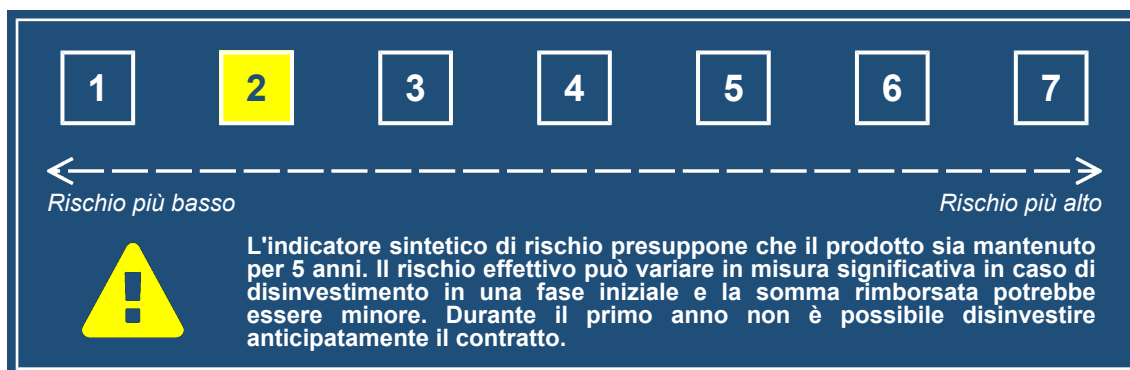
Diritto di recesso esercitabile dalla Compagnia: la Compagnia non ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto.

Durata: il contratto ha una durata minima di 10 anni e massima di 20 anni, a scelta del Contraente.

Documento contenente le informazioni chiave

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questa opzione sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Compagnia di pagarvi quanto dovuto.

Per la quota di premio investita nel Fondo Interno questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potresti perdere il tuo intero investimento o parte di esso.

Per la quota di premio investita nella Gestione Separata, hai diritto alla restituzione del 100% del capitale investito:

- alla scadenza;
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di riscatto unicamente alla 5a, 10a e 15a ricorrenza annuale di contratto.

Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti.

Tuttavia, questa protezione della performance futura del mercato non si applicherà se disinvesti in una data differente rispetto alle ricorrenze annuali sopra indicate.

Qualora la Compagnia fosse insolvente, il Cliente potrebbe subire la perdita totale o parziale dell'investimento.

L'entità degli eventuali costi di riscatto è riportata nella sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?".

Scenari di performance

L'andamento futuro del mercato non può essere previsto con precisione. Gli scenari sotto indicati rappresentano solamente un'indicazione di alcuni dei possibili esiti dell'investimento e sono basati su rendimenti recenti. L'effettivo rendimento dell'investimento potrebbe pertanto essere inferiore a quello sotto riportato.

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in diversi scenari, ipotizzando un investimento di 10.000 €.

Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.

Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto il prodotto.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Investimento: € 10.000		5 anni (Periodo di detenzione raccomandato)		
Premio assicurativo: € 0		1 anno	3 anni	
Scenario in caso di sopravvivenza				
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.346,26	€ 8.735,15	€ 8.486,70
	Rendimento medio per ciascun anno	-6,54%	-4,41%	-3,23%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.654,03	€ 9.653,95	€ 9.760,75
	Rendimento medio per ciascun anno	-3,46%	-1,17%	-0,48%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.866,76	€ 10.222,28	€ 10.642,41
	Rendimento medio per ciascun anno	-1,33%	0,74%	1,25%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 10.080,89	€ 10.845,37	€ 11.629,92
	Rendimento medio per ciascun anno	0,81%	2,74%	3,07%
Scenario in caso di decesso				
Evento assicurato	Possibile rimborso a favore dei beneficiari al netto dei costi	€ 12.458,03	€ 12.842,07	€ 13.303,01

Documento contenente le informazioni chiave

Cosa accade se Vera Vita S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di insolvenza della Compagnia, puoi rischiare di subire una perdita finanziaria. Il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione, sarà soddisfatto con priorità rispetto a tutti gli altri creditori dell'Impresa stessa, con gli attivi posti a copertura degli impegni assunti e, qualora non sufficienti, con il resto del patrimonio della Compagnia in concorso con gli altri creditori della stessa. Non c'è alcun schema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte eventuali perdite.

Quali sono i costi?

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield - RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in 3 periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 €. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

Andamento dei costi nel tempo

Investimento: € 10.000			
Scenari	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 3 anni	In caso di disinvestimento dopo 5 anni
Costi totali	€ 377,97	€ 680,66	€ 993,50
Impatto annuo sul rendimento	3,81%	2,27%	1,96%

Composizione dei costi

La tabella mostra:

- l'impatto annuo che ogni tipo di costo ha sul tuo investimento al termine dell'orizzonte temporale consigliato;
- il significato delle diverse categorie di costo.

Questa tabella mostra l'impatto annuale sul rendimento			
Costi una tantum	Costi di ingresso	0,25%	Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questo importo comprende i costi di distribuzione del prodotto.
	Costi di uscita	0,00%	Impatto dei costi di uscita al termine del periodo di detenzione raccomandato.
Costi ricorrenti	Costi di transazione	0,00%	Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	Altri costi ricorrenti	1,70%	Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i tuoi investimenti.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Per realizzare gli obiettivi di questo prodotto ti raccomandiamo di mantenere l'investimento fino all'orizzonte temporale consigliato. Tale orizzonte è determinato come media ponderata dei periodi di detenzione raccomandati delle singole opzioni d'investimento sottostanti. In caso di rimborso anticipato, i risultati possono essere inferiori, specialmente in caso di rimborso anticipato entro quattro anni dalla sottoscrizione, quando sono previste delle penalizzazioni di uscita (durante 2° anno: 1,00%; durante il 3° anno: 0,75%; durante il 4° anno: 0,50%; trascorsi 4 anni nessun costo).

Prima della data di decorrenza del contratto hai la facoltà di revocare la proposta di assicurazione; in tal caso la Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, ti rimborserà il premio corrisposto. Entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto hai la facoltà di recedere dallo stesso; in tal caso la Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, ti rimborserà un importo pari alle somme corrisposte, tenuto conto del decremento/incremento del controvalore delle quote del Fondo assegnate al contratto. La Compagnia ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma pari a 25 €.

Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, puoi riscattare anticipatamente il contratto, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ.. In tal caso la Compagnia ti riconoscerà un capitale pari al valore di riscatto maturato, che potrà essere inferiore ai premi versati, secondo quanto riportato nella Sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento".

Come presentare reclami?

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Vera Vita S.p.A. – Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa – Servizio Reclami di Gruppo – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia), Fax 0458372902, E-mail reclami@veravitaassicurazioni.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma tramite e-mail alla casella di posta elettronica certificata tutela.consumatore@pec.ivass.it, fax al numero 06/42133206 o posta ordinaria, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it - sezione Per i Consumatori - Reclami - Guida ai reclami), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Per ulteriori informazioni: www.veravitaassicurazioni.it - sezione Reclami.

Altre informazioni rilevanti

Si rimanda alla lettura del Set Informativo per tutti i dettagli sulle caratteristiche del prodotto.

Ai sensi della normativa vigente il Set Informativo - composto dal Documento contenente le informazioni chiave (KID), dal DIP aggiuntivo IBIP, dalle Condizioni di assicurazione comprensive del glossario e dal modulo di proposta-polizza - deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione e risulta disponibile sul sito della Compagnia www.veravitaassicurazioni.it.

Assicurazione multiramo a premio unico e premi unici aggiuntivi con prestazione addizionale per il caso di morte

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Vera Vita S.p.A.

Prodotto: VERA VITA – CAPITALEpiùOPPORTUNITÀ



Contratto Multiramo (Ramo I e III)

Data di realizzazione: 06/05/2020 - Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vera Vita S.p.A. (la Società), società per azioni di diritto italiano, soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019, ha Sede Legale in Italia, 37126 Verona – via Carlo Ederle, 45.

Telefono (+39) 045 8392777. Sito Internet: www.veravitaassicurazioni.it. Email: info@veravitaassicurazioni.it. PEC: veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it.

La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base al provvedimento ISVAP n. 1762 del 21 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001; è iscritta con il n. 1.00137 all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione.

Il premio non è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2018, l'ammontare:

- del patrimonio netto della Società è pari a 252 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 220 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali pari a 34 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 164 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 74 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 318 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 318 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,94 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.veravitaassicurazioni.it.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Vera Vita CapitalepiùOpportunità prevede la corresponsione di un capitale in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto o in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del medesimo.

Il prodotto, a fronte del versamento di un premio unico iniziale, offre la possibilità di diversificare l'investimento attraverso una combinazione di due differenti componenti:

- Gestione Separata "VERA STABILITÀ", che beneficia della garanzia di ricevere almeno il capitale qui investito in caso di decesso dell'Assicurato, in caso di scadenza del contratto o in caso di riscatto alle ricorrenze annuali previste;
- Fondo Interno "VERAVITA 50", che consente di partecipare all'andamento dei mercati finanziari attraverso l'esposizione su diverse tipologie di strumenti finanziari secondo un determinato profilo di rischio.

Il regolamento della Gestione Separata e del Fondo Interno sono disponibili sul sito internet: www.veravitaassicurazioni.it. Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data cui si riferisce la valorizzazione (giorno di riferimento), è pubblicato sul sito internet: www.veravitaassicurazioni.it.

Il prodotto prevede la seguente **allocazione iniziale** tra la Gestione Separata VERA STABILITÀ e il Fondo Interno VERA VITA 50:

- 30% Fondo Interno VERA VITA 50
- 70% Gestione Separata VERA STABILITÀ

*Decorsi tre mesi dalla decorrenza, è prevista inoltre l'attivazione automatica di un piano di Switch Programmati che portano a un trasferimento progressivo del capitale dalla Gestione Separata al Fondo Interno in un intervallo temporale di due anni, giungendo alla seguente **allocazione finale** dei premi investiti inizialmente:*

- 60% Fondo Interno VERA VITA 50
- 40% Gestione Separata VERA STABILITÀ

Riallocazione:

Durante la vita del contratto non sono previste attività di riallocazione (escluso il piano di Switch Programmati) o di ribilanciamento sulle componenti finanziarie sottostanti finalizzate a ripristinare la combinazione originaria.

PRESTAZIONI PRINCIPALI

1.1 Capitale in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto

Tale capitale è costituito dalla somma dei due seguenti importi:

- il capitale rivalutato alla scadenza del contratto relativamente al capitale investito in Gestione Separata VERA STABILITÀ;
- il controvalore totale delle Quote del Fondo Interno possedute dal Contraente, pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di scadenza.

1.2 Capitale in caso di decesso dell'Assicurato

Tale capitale è costituito dalla somma dei tre seguenti importi:

- il capitale rivalutato alla data di decesso dell'Assicurato, relativamente al capitale investito in Gestione Separata VERA STABILITÀ, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese in cui è avvenuto il decesso;
- il controvalore totale delle Quote del Fondo Interno possedute dal Contraente, pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Compagnia del certificato di morte;
- l'importo addizionale ottenuto applicando alla somma degli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente paragrafo (definito altresì come Capitale Complessivo) la percentuale riportata nella tabella di seguito, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso. L'importo addizionale non può comunque superare il capitale massimo addizionale per il caso di morte.

Età dell'Assicurato al momento del decesso	Percentuale addizionale	Capitale massimo addizionale per il caso di morte (euro)
<i>Fino a 40 anni</i>	35,00%	50.000,00
<i>Da 41 a 55 anni</i>	25,00%	50.000,00
<i>Da 56 a 65 anni</i>	8,00%	50.000,00
<i>Da 66 a 75 anni</i>	0,50%	50.000,00
<i>Oltre 75 anni</i>	0,10%	50.000,00

Il capitale di cui alla lettera a) dei precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, è pari al cumulo dei capitali assicurati iniziali, rivalutati come descritto alla sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?".

Ciascun capitale assicurato iniziale è determinato, con riferimento ad ogni premio versato, secondo quanto descritto alla sezione "Quando e come devo pagare?".

OPZIONI CONTRATTUALI

Trasferimento volontario (Switch volontario)

Non previsto.

Trasferimento automatico (Switch Programmati)

Decorsi tre mesi dalla decorrenza, è prevista l'attivazione automatica di un piano di Switch Programmati con la finalità di trasferire il capitale dalla Gestione Separata al Fondo Interno in un arco temporale di due anni (attraverso 8 switch a cadenza trimestrale effettuati il giorno 10 dei mesi di febbraio/maggio/agosto/novembre, in cui viene trasferito un importo pari al 3,75% del capitale inizialmente investito), giungendo alla seguente allocazione dei premi investiti inizialmente:

- 60% Fondo Interno VERA VITA 50
- 40% Gestione Separata VERA STABILITÀ

Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati)

Una volta completato il piano di Switch Programmati, il Contraente può richiedere l'attivazione del piano di Decumulo Finanziario che prevede l'erogazione - esclusivamente al Contraente medesimo ed in via automatica, senza necessità di presentare la relativa richiesta - di Riscatti Parziali Programmati.

L'importo e la frequenza di erogazione sono scelti dal Contraente all'atto dell'attivazione del piano di Decumulo Finanziario nel rispetto dei parametri precisati nella tabella di seguito riportata e non possono subire modifiche.

Importo minimo di Riscatto Parziale Programmato	Frequenza di erogazione
800,00 euro	Annuale
500,00 euro	Semestrale
300,00 euro	Trimestrale
100,00 euro	Mensile

L'attivazione del piano di Decumulo Finanziario viene concessa a condizione che:

- l'importo dei Riscatti Parziali Programmati complessivamente corrisposti annualmente non risulti superiore al 15% del Cumulo dei premi netti quale definito alla seguente sezione "Quando e come devo pagare?" e rilevato all'atto del pervenimento alla Compagnia della richiesta di attivazione del piano di Decumulo Finanziario;
- l'importo del singolo Riscatto Parziale Programmato corrisposto non superi 15.000,00 euro.

Ciascun Riscatto Parziale Programmato:

- 1) viene corrisposto a condizione che l'Assicurato sia in vita;
- 2) non determina la risoluzione del contratto ed il valore ad esso relativo coincide con l'importo richiesto dal Contraente;
- 3) viene effettuato attingendo dal capitale assicurato collegato alla Gestione Separata e dal capitale investito nel Fondo Interno di cui risultano quote assegnate al contratto, in misura proporzionale;
- 4) determina la riduzione del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata e al Fondo Interno di cui risultano quote assegnate al contratto.

E' prevista, sia in via automatica sia su base volontaria, la disattivazione del piano di Decumulo Finanziario, nonché la sua riattivazione esclusivamente a seguito della sua disattivazione automatica.

Per ulteriori dettagli sulle modalità ed i tempi di attivazione, disattivazione, riattivazione ed effettuazione dell'opzione si rinvia all'Art. 15 "Opzioni contrattuali in corso di contratto" delle Condizioni di Assicurazione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La maggiorazione per il caso di morte dell'Assicurato è corrisposta qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali, **con esclusione del decesso causato da dolo del Contraente o del Beneficiario e del decesso dell'Assicurato cagionato direttamente o indirettamente da:**

- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell'Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
- atti contro la persona dell'Assicurato - compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

Ferme le esclusioni riportate nella sezione "Che cosa non è assicurato?" non sono presenti ulteriori limiti di copertura.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia: per l'erogazione delle prestazioni il Contraente o i Beneficiari/Aventi diritto dovranno far pervenire la richiesta alla Compagnia - per iscritto, debitamente firmata e corredata dalla documentazione completa prevista - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla sede legale della Compagnia, via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona - Italia.

	Per l'indicazione della documentazione richiesta – con l'eccezione di quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità – si rinvia all'Allegato A, facente parte delle Condizioni di Assicurazione. Prescrizione: I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge. Erogazione della prestazione: i pagamenti della Compagnia in esecuzione del contratto vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, purché a tale data – definita in relazione all'evento che causa il pagamento – la Compagnia abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria, con l'eccezione di quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità, finalizzata a verificare l'esistenza dell'obbligo stesso, individuare gli Avenuti diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Compagnia effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Se il pagamento non avviene entro questo termine, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, <u>al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.</u> <u>Resta fermo che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di pagamento, deve anche essere trascorsa utilmente la data coincidente con i rispettivi giorni di riferimento di cui alla precedente sezione "Quali sono le prestazioni?" ed alle successive sezioni "Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?" e "Sono previsti riscatti o riduzioni?" ed, inoltre, deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote del Fondo Interno da adottare in forza del contratto, per le operazioni che comportano un disinvestimento delle quote stesse.</u> Al verificarsi dei casi di indisponibilità del predetto valore unitario, i pagamenti della Compagnia verranno effettuati non appena il medesimo valore unitario si renderà nuovamente disponibile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Fermo che le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete, eventuali errori sulla data di nascita dell'Assicurato comportano in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, dell'importo liquidabile per la Maggiorazione per il caso di morte di cui alla sezione "Quali sono le prestazioni?".

 Quando e come devo pagare?	
Premio	PRESTAZIONI PRINCIPALI Il contratto prevede importi minimi di premio rispettivamente pari a 10.000,00 euro per il premio unico iniziale e 2.500,00 euro per ciascun premio unico aggiuntivo eventualmente corrisposto; entrambi gli importi vanno maggiorati delle spese in cifra fissa indicate nella sezione "Quali costi devo sostenere?", determinando così l'importo rispettivamente del premio unico versato e del premio aggiuntivo versato. <u>La Compagnia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto "Vera Vita CapitalepiùOpportunità".</u> In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati ed investiti nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.500.000,00 euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 10.000.000,00 euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della Gestione Separata VERA STABILITÀ, in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente. Il capitale assicurato iniziale collegato alla Gestione Separata ed il capitale investito nel Fondo Interno relativi a ciascun premio corrisposto risultano funzione dell'ammontare del premio stesso e delle percentuali di allocazione previste dal contratto. Infatti, essi vengono determinati moltiplicando il premio unico versato, al netto delle spese indicate alla sezione "Quali costi devo sostenere?", per le rispettive percentuali di allocazione. A tal fine non assumono rilevanza la durata contrattuale nonché l'anagrafica (età e sesso), le abitudini di vita, le attività professionali e sportive e la situazione sanitaria dell'Assicurato. Il Contraente dovrà versare il premio unico e ciascun eventuale premio aggiuntivo alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:

	- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore, oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A., - con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società. Nel caso di estinzione del conto corrente presso il Soggetto distributore, il Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici aggiuntivi. E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio. I premi, al netto dei costi gravanti sul premio, sono investiti dalla Compagnia in Quote del Fondo Interno previsto dal presente contratto e nella Gestione Separata, secondo le combinazioni predefinite proposte dalla Compagnia. Il Fondo Interno è del tipo ad accumulazione e i proventi non vengono pertanto distribuiti ai Contraenti, ma vengono reinvestiti.
Rimborso	<u>Il rimborso del premio è previsto nel caso di revoca della proposta o di recesso dal contratto. Si rimanda alle successive sezioni per ulteriori dettagli.</u>
Sconti	Non sono previsti/e sconti di premio/agevolazioni finanziarie a favore del Contraente.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Il presente contratto ha una durata tra 10 anni e 20 anni, a scelta del Contraente. <u>Il Contraente e l'Assicurato devono avere il domicilio per tutta la durata del contratto in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; qualora nel corso del contratto trasferiscano il domicilio in uno Stato diverso da quelli di cui sopra, il contratto dovrà essere risolto. La Compagnia corrisponderà un importo pari alla somma tra il capitale collegato alla Gestione Separata e il capitale collegato al Fondo, alla data di ricezione della comunicazione di trasferimento resa dal Contraente.</u>
Sospensione	Non è prevista la sospensione del contratto.

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Revoca	Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Vera Vita S.p.A. – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia. La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite il competente Soggetto distributore, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.

Recesso	Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Vera Vita S.p.A. – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia. La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite il competente Soggetto distributore, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia, è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra: – il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nel Fondo Interno – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse – valorizzate come previsto nelle Condizioni di Assicurazione; – la parte di premio investita nella Gestione Separata; – i costi gravanti sul premio previsti nelle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma pari a 25,00 euro. L'importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.
Risoluzione	<u>Non essendo previsto per il contratto un piano di versamenti programmato, non può prefigurarsi una sospensione del pagamento premi con conseguente risoluzione contrattuale.</u>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è adatto a clienti con conoscenze ed esperienze finanziarie/assicurative medie, che intendono investire i propri capitali realizzando un portafoglio diversificato secondo il profilo proposto e gestito dalla Compagnia. L'allocazione predefinita, in particolare, è destinata a clienti aventi un obiettivo di investimento su un orizzonte temporale medio-lungo e con tolleranza al rischio bassa (o superiore).

La quota destinata al Fondo Interno comporta la possibilità di subire perdite o maggiori fluttuazioni dei prezzi in cambio dell'opportunità di possibili rendimenti più vantaggiosi.

Nel momento in cui viene concluso il presente contratto, l'Assicurato deve avere un'età assicurativa non inferiore a 18 anni e non superiore a 90 anni, mentre alla scadenza contrattuale non potrà essere superiore a 100 anni.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.
I costi a carico del contraente sono:

Costi per riscatto

I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal valore complessivo di polizza. Tali costi sono variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto.

I costi applicati in caso di riscatto, totale o parziale, sono rappresentati nella tabella che segue.

Data di richiesta di riscatto	Costi per riscatto
1° anno	Non ammesso
2° anno	1,00%
3° anno	0,75%
4° anno	0,50%
Trascorsi 4 anni	0,00%

Costi per trasferimenti (switch)

Non previsto lo Switch volontario.

Costi per l'esercizio delle opzioni

A fronte dell'attivazione e dell'eventuale riattivazione del piano di Decumulo Finanziario, sono previste spese in misura fissa pari a 25,00 euro, gravanti soltanto sul primo Riscatto Parziale Programmato erogato e applicate sulla parte disinvestita riferibile alla Gestione Separata.

Per le modalità di applicazione di detti costi, si rinvia all'Art. 15 "Opzioni contrattuali in corso di contratto" delle Condizioni di Assicurazione.

Costi di intermediazione

Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, viene di seguito specificata la quota parte retrocessa ai Soggetti distributori per ciascun costo da sostenere.

Costi totali	Composizione dei costi	Anno	Costo in Importo/Percentuale/Punti percentuali	Quota parte (%)
Costi una tantum	Costi di ingresso			
	- Spese di emissione		25,00 euro	0,00%
	- Caricamenti premio iniziale o aggiuntivo		1,00%	65,00%
	Costi di uscita	1° anno	Riscatto non ammesso	
		2° anno	1,00%	0,00%
		3° anno	0,75%	0,00%
		4° anno	0,50%	0,00%
		Oltre il 4°anno	0,00%	
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio		0,00%	
	Altri costi correnti			
	- Commissione annua base relativa alla Gestione Separata	1° anno	1,30%	30,77%
		dal 2° anno		23,08%
	- Commissione annua variabile relativa alla Gestione Separata (*)		0,20%	0,00%
	Commissione di gestione annua relativa al Fondo Interno	1° anno	1,70%	23,53%
		dal 2° anno		33,41%

(*) Commissione annua variabile, espressa in punti percentuali, per ogni punto di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5% (per la frazione di punto si riduce in proporzione).



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Capitale collegato alla Gestione Separata

In relazione al capitale collegato alla Gestione Separata, è prevista, per effetto del meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti dalla Stessa, l'attribuzione al contratto di parte del rendimento, positivo o negativo, realizzato dalla Gestione medesima.

In particolare, l'assegnazione della partecipazione agli utili della Gestione Separata al contratto avviene, sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato, ad ogni anniversario della decorrenza del contratto, nonché alla scadenza del contratto oppure alla data di decesso dell'Assicurato o alla data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di riscatto totale.

In coincidenza della data di rivalutazione considerata viene attribuito al contratto il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, che può avere valore positivo o negativo, diminuito della commissione annua base, pari a 1,30 punti percentuali, nonché della commissione annua variabile pari a 0,20 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5%.

Il rendimento attribuito, così determinato, coincide con la misura annua di rivalutazione del capitale assicurato che potrà pertanto risultare anche inferiore a 0,00%.

In conseguenza della sopra sintetizzata modalità di partecipazione agli utili e dell'assenza di consolidamento periodico, il capitale assicurato rivalutato può pertanto risultare maggiorato ma anche ridotto rispetto al suo ultimo valore raggiunto.

Resta fermo che, al verificarsi dei seguenti eventi:

- decesso dell'Assicurato;
- riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza del contratto;
- scadenza del contratto,

la Compagnia procede alla rivalutazione del capitale assicurato in virtù della quale il capitale assicurato, collegato alla Gestione Separata, da considerare ai fini delle prestazioni assicurate a scadenza del contratto o in caso di decesso, risulterà pari al maggior valore tra il capitale assicurato rivalutato ed il cumulo dei capitali assicurati iniziali relativi ai premi versati, tenuto conto delle riduzioni subite per effetto delle eventuali operazioni riferibili a Switch automatici, Riscatti Parziali Volontari e Riscatti Parziali Programmati (garanzia di rendimento minimo).

Non essendo previsto alcun consolidamento periodico dei rendimenti riconosciuti né della garanzia di rendimento minimo, le partecipazioni agli utili, una volta comunicate al Contraente, non risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata viene determinato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata medesima (criterio di contabilizzazione a "valore storico"). Ciò

significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se effettivamente realizzate e con le modalità di seguito descritte. Viene costituita una riserva "fondo utili" in cui vengono accantonate tutte le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è pertanto diminuito dell'intero importo delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili e aumentato della quota del fondo utili che l'impresa, nel miglior interesse degli assicurati e nel rispetto delle tutele previste dall'IVASS, stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione.

Il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata viene calcolato dalla Compagnia al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione (1° novembre dell'anno precedente - 31 ottobre dell'anno successivo) con riferimento al periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento realizzato così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al periodo di osservazione costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.

Capitale collegato al Fondo Interno

Il capitale collegato al Fondo Interno è espresso in quote il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote stesse sono rappresentazione.

Non è quindi previsto alcun rendimento minimo garantito ed i rischi dell'investimento in esso effettuato non vengono assunti dalla Compagnia, ma restano a carico del Contraente, che quindi assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno collegato al contratto.



Sono previsti riscatti o riduzioni? X SI ☐ NO

Valori di riscatto e riduzione	<u>Trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto</u>, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., il Contraente può: – riscattare anticipatamente l'intero contratto, riscuotendo un capitale pari al totale del valore di riscatto maturato, con la conseguente estinzione dello stesso (Riscatto totale); – riscattare anticipatamente solo una parte del contratto, riscuotendo il relativo capitale maturato, mantenendo in essere il contratto (Riscatto parziale). Il valore di riscatto maturato è pari alla somma dei due seguenti importi, <u>al netto dei costi per riscatto</u>: a) il capitale rivalutato nella Gestione Separata, fino alla data di richiesta di riscatto. Il tasso annuo di rivalutazione da utilizzare è quello applicabile per la rivalutazione annua dei contratti con ricorrenza nel mese in cui è avvenuto il riscatto; b) il controvalore totale delle Quote del Fondo Interno possedute dal Contraente, pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento relativo al riscatto totale. Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata, in caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la 5ª, 10ª o 15ª ricorrenza annuale del contratto opera la garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata. Fermo quanto sopra riportato, in caso di riscatto esercitato in un momento non coincidente con quelli sopra indicati, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in Gestione Separata. Relativamente al capitale investito nel Fondo Interno, in caso di sfavorevole andamento del valore della Quota, il valore di riscatto potrebbe essere inferiore al capitale investito nel Fondo Interno. In considerazione di quanto sopra, il valore di riscatto complessivo potrebbe pertanto risultare inferiore ai premi versati. Per giorno di riferimento relativo al riscatto totale si intende: • il giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di riscatto totale oppure, in ordine al riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con la 5ª, 10ª o 15ª ricorrenza annuale del contratto: • il giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade tale data. <u>Il riscatto parziale è consentito per importi lordi non inferiori a 2.500,00 euro e purché il capitale residuo ovvero il controvalore residuo sul contratto sia almeno pari a 5.000,00 euro.</u> <u>Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti, il riscatto parziale non potrà essere effettuato dalla Compagnia.</u> <u>Il riscatto verrà effettuato in misura proporzionale tra i sottostanti finanziari.</u>
--	---

	<u>L'esercizio del riscatto parziale comporta il ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte.</u> <u>Il presente contratto non prevede alcun valore di riduzione.</u>
Richiesta di informazioni	Per le informazioni relative al valore di riscatto, il Contraente potrà rivolgersi alla Sede Legale: • all'indirizzo: via Carlo Ederle, 45 - 37126 - Verona (VR) – Italia; • telefonicamente al numero +39 045 8392777; • via telefax al numero +39 045 8372905; • via posta elettronica all'indirizzo: info@veravitaassicurazioni.it

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. I reclami indirizzati all'IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Alla CONSOB	E' possibile presentare reclamo alla CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma - telefono 06.84771 - oppure Via Broletto, 7 - 20123 Milano - telefono 02. 724201 per questioni attinenti: i) la trasparenza informativa del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società; ii) il comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D del Registro Unico Intermediari (Banche).
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Imposta sui premi I premi relativi alla prestazione principale sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni. Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi I premi versati non sono deducibili o detraibili ad eccezione del seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte dà diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni e – relativamente alla quota parte eventualmente riferibile alla copertura del rischio demografico – dall'imposta sostitutiva. Sulla restante parte viene applicata l'imposta sostitutiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti gli altri eventi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva con le seguenti modalità:
---	---

	- <i>prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.</i> - <i>prestazione erogata in forma di rendita: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione. I rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo.</i> <i>In ogni caso, l'aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all'art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati "white list".</i> <i>L'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell'attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche.</i> <i>L'art. 19 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha previsto l'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche (relativamente alla parte del premio investita in Fondi Interni). L'imposta di bollo sarà applicata proporzionalmente all'ammontare rendicontato su ciascuna comunicazione rilasciata dagli intermediari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</i> <i>Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Set Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto illustrato nel presente Set Informativo.</i>
--	---

L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO 31 MAGGIO DELL'ANNO SOLARE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE MISTA MULTIRAMO A PREMIO UNICO, CON POSSIBILITÀ DI PREMI AGGIUNTIVI,
CON PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI DECESSO

INDICE

SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO	3
Art. 1 Prestazioni assicurative	3
Art. 1.1 Prestazioni assicurate in caso di vita dell'Assicurato	3
Art. 1.2 Prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato	4
SEZIONE II – LIMITAZIONI DEL RISCHIO MORTE	5
Art. 2 Rischio morte – Limitazioni della garanzia	5
SEZIONE III – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI REVOCA E RECESSO	6
Art. 3 Conclusione, entrata in vigore e risoluzione del contratto	6
Art. 4 Diritto di revoca e recesso	6
Art. 5 Conflitto di interessi	7
SEZIONE IV – REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE	7
Art. 6 Premi	7
Art. 7 Spese e costi gravanti sul contratto	9
Art. 8 Requisiti soggettivi	11
SEZIONE V – INVESTIMENTO DEL PREMIO E PROFILI DI RISCHIO/RENDIMENTO	11
Art. 9 Modalità di ripartizione del premio	11
Art. 10 Giorno di riferimento e valore unitario delle quote (relativo al Fondo Interno)	14
Art. 11 Rivalutazione annuale del capitale (relativo alla Gestione Separata)	15
Art. 12 Trasferimento volontario (Switch volontario)	16
Art. 13 Trasferimento automatico (Switch Programmati)	17
SEZIONE VI – DIRITTO DI RISCATTO, PAGAMENTO PRESTAZIONI, NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE	17
Art. 14 Riscatto	17
Art. 14.1 Riscatto Totale	18
Art. 14.2 Riscatto Parziale Volontario	19
Art. 15 Opzioni contrattuali in corso di contratto (Decumulo Finanziario / Riscatti Parziali Programmati)	20
Art. 16 Opzioni contrattuali a scadenza	22
Art. 17 Regole di priorità	22
Art. 18 Cessione, pegno e vincolo	22
Art. 19 Duplicato di polizza	22
SEZIONE VII – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA	22
Art. 20 Beneficiari	22
Art. 21 Pagamenti della Compagnia	23
SEZIONE VIII – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO, LEGGE APPLICABILE, COMUNICAZIONI E FISCALITÀ	23
Art. 22 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato	23
Art. 23 Obblighi della Compagnia e del Contraente, legge applicabile	24
Art. 24 Foro competente	24

Art. 25	Tasse e imposte	24
Art. 26	Comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato alla Compagnia	24
Art. 27	Variazioni contrattuali e comunicazione in caso di perdite	25
ALLEGATO A – COSA FARE IN CASO DI EVENTO:		26
- Scadenza contrattuale		
- Riscatto Totale / Riscatto Parziale Volontario		
- Decesso dell'Assicurato		
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “Vera Stabilità”		28
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO “VeraVita 50”		32
GLOSSARIO		38
INFORMATIVA ADEGUATA VERIFICA E DEFINIZIONI FATCA/CRS		44

SEZIONE I) OGGETTO DEL CONTRATTO

Che tipo di assicurazione è?

Vera Vita CapitalepiùOpportunità, è un'assicurazione multiramo a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi che offre la possibilità di diversificare l'investimento attraverso una combinazione di differenti componenti:

- Gestione Separata "**Vera Stabilità**";
- Fondo Interno "**VeraVita 50**".

L'assicurazione prevede le seguenti prestazioni:

- In caso di vita dell'Assicurato:
la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati un importo pari alla somma tra il capitale rivalutato alla scadenza del contratto relativamente al capitale investito in Gestione Separata, e il controvalore totale delle Quote del Fondo Interno possedute dal Contraente (pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di scadenza).
- In caso di decesso dell'Assicurato:
la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il Capitale Complessivo, come definito all'Art. 1.2, aumentato di un importo addizionale in funzione dell'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.

Di seguito si riportano i potenziali rischi associati alle componenti del contratto:

PARTE INVESTITA IN FONDI INTERNI	PARTE INVESTITA IN GESTIONE SEPARATA
a. Il Contraente si assume i rischi finanziari riconducibili all'andamento negativo del valore delle quote; b. limitatamente ai versamenti effettuati dal Contraente nel Fondo Interno, non sono offerte garanzie di restituzione del capitale investito, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo; c. in conseguenza dell'andamento negativo del valore delle Quote l'entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia può essere inferiore ai premi versati, incluso il valore di riscatto.	a. È offerta la garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata - corrispondente a un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente in caso di: – scadenza del contratto; – riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza del contratto; – decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale; b. in caso di riscatto esercitato in un momento non coincidente con quelli sopra indicati, il Contraente accetta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in Gestione Separata.

Art. 1 Prestazioni assicurative

1.1 Prestazioni assicurate in caso di vita dell'Assicurato

In caso di vita dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale ottenuto dalla somma dei seguenti importi:

- Capitale rivalutato alla scadenza del contratto, come indicato all'Art. 11, relativamente al capitale investito in Gestione Separata "**Vera Stabilità**";

- b) controvalore totale delle quote del Fondo Interno “**VeraVita 50**” possedute dal Contraente, pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario di cui all’Art. 10, entrambi relativi al giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di scadenza di cui all’Art. 10, lettera f.

1.2 Prestazioni assicurate in caso di decesso dell’Assicurato

In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del contratto è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, di un capitale come di seguito calcolato.

Il capitale è costituito dalla somma del:

- a) Capitale Complessivo, come definito di seguito;
- b) importo addizionale ottenuto moltiplicando il Capitale Complessivo per una percentuale riportata nella Tabella A, corrispondente alla fascia d’età raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso. **Tale importo addizionale non potrà in ogni caso superare 50.000,00 euro.**

CAPITALE COMPLESSIVO IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO

Per Capitale Complessivo si intende la somma tra:

1. **il controvalore totale delle Quote del Fondo Interno possedute dal Contraente alla data di ricezione del certificato di morte dell’Assicurato** (pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui all’Art. 10, lettera b) e);
2. **il capitale rivalutato, alla data di decesso dell’Assicurato**, derivante dall’investimento effettuato dal Contraente nella Gestione Separata. Il tasso annuo di rivalutazione da utilizzare è quello applicabile per la rivalutazione annua dei contratti con ricorrenza nel mese in cui è avvenuto il decesso.

Età assicurativa al decesso	Percentuale di maggiorazione per il caso di morte
Da 18 a 40 anni	35,00%
Da 41 a 55 anni	25,00%
Da 56 a 65 anni	8,00%
Da 66 a 75 anni	0,50%
Oltre 75 anni	0,10%

Tabella A

Resta comunque inteso che, **fermo l’onere a carico dei Beneficiari o aventi diritto di comunicare tempestivamente il decesso dell’Assicurato, il capitale caso morte ad essi spettante è pari al capitale come sopra determinato al netto dell’importo dei Riscatti Parziali Programmati – relativi all’opzione di Decumulo Finanziario di cui all’Art. 15, ove esercitata – eventualmente accreditati successivamente alla data di decesso.**

GARANZIE E RISCHI COLLEGATI AL CONTRATTO

Le prestazioni assicurate previste dal presente contratto variano in base al rendimento di una Gestione Separata e sono collegate all'andamento del valore delle Quote del Fondo Interno che, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

La Compagnia:

- riguardo il capitale investito nella Gestione Separata, offre una garanzia di conservazione del capitale investito esclusivamente negli eventi illustrati nell'Art. 11. Per qualsiasi altro evento la garanzia di conservazione del capitale non è attiva;
- riguardo l'investimento effettuato nel Fondo Interno, non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo.

Il Contraente accetta il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle Quote e, in corso del contratto ad eccezione degli eventi previsti all'Art. 11, anche all'andamento del rendimento (valore) della Gestione Separata.

Per questo esiste la possibilità che l'entità del capitale corrisposto dalla Compagnia sia inferiore ai premi versati.

VERSAMENTO DEI PREMI E DIRITTO DI RISCATTO

In base alle prestazioni assicurate e a quanto previsto all'Art. 6, affinché l'assicurazione sia valida, il Contraente **deve versare un premio unico iniziale** il cui ammontare è stato fissato al momento della conclusione del contratto.

Successivamente alla decorrenza del contratto, il Contraente potrà poi versare altri premi unici aggiuntivi una tantum, con importo e cadenza non predefiniti, nei limiti e con le modalità descritte all'Art. 6.

Dopo un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto. In questo caso, la Compagnia corrisponderà al Contraente un capitale pari al valore di riscatto maturato, come determinato all'Art. 14.

Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 2.

DURATA

La durata del contratto, scelta dal Contraente, non potrà essere inferiore a 10 anni né superiore a 20 anni.

SEZIONE II) LIMITAZIONI DEL RISCHIO MORTE

Art. 2 *Rischio morte* – Limitazioni della garanzia

La maggiorazione per il caso morte dell'Assicurato è corrisposta qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali, **con esclusione del decesso causato da dolo del Contraente o del Beneficiario e del decesso dell'Assicurato cagionato direttamente o indirettamente da:**

- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell'Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
- atti contro la persona dell'Assicurato – compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici – da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione.

SEZIONE III) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI REVOCA E RECESSO

Art. 3 Conclusione, entrata in vigore e risoluzione del contratto

Se la Compagnia non ha comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta del Contraente, il contratto è concluso e produce i propri effetti dalle ore 24 della data di decorrenza indicata nella proposta - polizza, **sempre che sia stato pagato il premio.**

Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli **obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 44 del 12 febbraio 2019**, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto.

In caso di mancata accettazione della proposta, la Compagnia restituirà al Contraente le somme eventualmente anticipate.

Qualora, prima della decorrenza del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero si verifichi il decesso dell'Assicurato, la Compagnia rimborserà – nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo – il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.

La Compagnia invia al Contraente una lettera di conferma in cui sono contenute le informazioni relative al contratto circa la data di decorrenza, il premio versato e quello investito.

Il contratto si risolve al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- recesso, secondo quanto previsto al successivo Art. 4;
- riscatto totale, secondo quanto previsto all'Art. 14, paragrafo 14.1;
- decesso dell'Assicurato, con effetto dalla data di decesso;
- scadenza (con effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza).

Art. 4 Diritto di revoca e recesso

Prima della data di conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, **inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Vera Vita S.p.A. – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia.**

La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite il competente Soggetto distributore, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.

Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Il recesso si esercita **mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Vera Vita S.p.A. – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia.**

La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite il competente Soggetto distributore, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia, è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma da questi eventualmente corrisposta. **La Compagnia ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma pari a 25,00 euro. Detto importo viene inoltre diminuito/aumentato dell'eventuale decremento/incremento del controvalore delle quote del Fondo assegnate al contratto ai sensi dell'Art. 6.** Tale decremento/incremento è dato dall'importo ottenuto moltiplicando il numero delle suddette quote per la differenza fra il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui all'Art. 10, lettera c) e il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui all'Art. 10, lettera a).

L'importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.

Art. 5 Conflitto di interessi

La Compagnia fornisce informazioni sul conflitto di interesse, sulla natura e le fonti del conflitto, mediante informativa pubblicata sul sito internet www.veravitaassicurazioni.it.

La Compagnia, in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.

SEZIONE IV) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

Art. 6 Premi

A fronte delle prestazioni assicurate e per l'entrata in vigore dell'assicurazione, è **dovuto dal Contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile.**

Il premio unico viene maggiorato delle spese di emissione indicate al successivo Art. 7, paragrafo 7.a, punto 7.a.1 della Tabella B; l'importo così determinato costituisce il premio unico versato, riportato sul modulo di proposta - polizza.

Il contratto prevede un importo minimo di premio unico pari a 10.000,00 euro.

Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale successivo alla data di decorrenza del contratto, è possibile effettuare il versamento di premi aggiuntivi, anch'essi da corrispondere in unica soluzione, **d'importo comunque non inferiore a 2.500,00 euro ciascuno.**

Ciascun premio aggiuntivo verrà maggiorato delle spese in cifra fissa indicate al successivo Art. 7, paragrafo 7.a, punto 7.a.2 della Tabella B; l'importo così determinato costituisce il premio aggiuntivo versato.

La Compagnia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi aggiuntivi.

In alcuni periodi sarà inibita al Contraente la possibilità di effettuare il versamento di premi aggiuntivi, per rendere possibile l'esecuzione dell'operatività legata agli Switch Programmati e all'opzione Decumulo Finanziario; per ulteriori dettagli si rimanda agli Articoli 13 e 15.

Al momento della decorrenza del contratto, o al momento del versamento di eventuali premi unici aggiuntivi, il premio versato dal Contraente, al netto dei costi gravanti sul premio di cui all'Art. 7, paragrafo 7.a, è investito in quote del Fondo Interno collegato al contratto e nella Gestione Separata. La Compagnia provvede all'investimento del premio, come previsto all'Art. 9.

GESTIONE SEPARATA VERA STABILITA' – LIMITI DI VERSAMENTO

La Compagnia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto "Vera Vita CapitalepiùOpportunità".

Il Cumulo dei premi netti riferibile alla Gestione Separata, calcolato al momento del versamento di ciascun premio, unico o aggiuntivo, **non potrà essere superiore a 1.500.000,00 euro**. Inoltre per tutta la durata contrattuale **non potrà essere superiore a 10.000.000,00 euro** il Cumulo premi netti relativo a più contratti afferenti a prodotti le cui prestazioni siano collegate al rendimento della Gestione Separata "**Vera Stabilità**" in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia.

Il "Cumulo premi netti" si ottiene sottraendo dall'ammontare dei premi complessivamente versati (compreso l'ultimo in corso di riscossione), ciascuno al netto delle spese in cifra fissa di cui al successivo Art. 7, paragrafo 7.a, punti 7.a.1 e 7.a.2 della Tabella B, la quota parte di essi riferibile ai Riscatti Parziali Volontari di cui all'Art. 14, paragrafo 14.2 ed ai Riscatti Parziali Programmati relativi all'esercizio dell'opzione di Decumulo Finanziario di cui all'Art. 15, liquidati sino alla data in cui viene calcolato il "Cumulo premi netti" stesso.

Esempio:

Premio unico versato: € 100.000

Premio aggiuntivo versato: € 20.000

Spese in cifra fissa di cui al successivo Art. 7, paragrafo 7.a, punti 7.a.1 e 7.a.2: € 25

Riscatto parziale: € 10.000, di cui quota parte di premio versato ad esso riferibile € 9.800*

Cumulo premi netti: € 99.975 + € 19.975 – € 9.800 = € 110.150

*ipotesi puramente esemplificativa

Il Contraente potrà versare il premio unico e ciascun eventuale premio aggiuntivo alla Compagnia tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Compagnia:

- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore,

oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.:

- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.

La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Compagnia.

Nel caso di estinzione del conto corrente presso l'Intermediario, il Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici aggiuntivi.

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

Art. 7 Spese e costi gravanti sul contratto

7.a Costi gravanti sul premio corrisposto

Tipologia	Importo/Percentuale
7.a.1 Spesa di emissione in cifra fissa dovuta in aggiunta al solo premio unico iniziale:	Euro 25,00
7.a.2 Spesa in cifra fissa a copertura di spese di gestione dovuta in aggiunta a ciascun premio aggiuntivo:	Euro 25,00
7.a.3 Spese di caricamento detratte in misura percentuale dal premio unico e da ciascuno degli eventuali premi aggiuntivi, determinate moltiplicando il premio stesso per la percentuale indicata:	1,00%

Tabella B

7.b Costi per riscatto

In caso di esercizio del diritto di Riscatto Totale o Riscatto Parziale Volontario, la Compagnia trattiene dal capitale collegato alla Gestione Separata e dal capitale collegato al Fondo (di cui all'Art. 14) i seguenti costi, variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto.

Anno (*)	Percentuale
1°	Riscatto non ammesso
2°	1,00%
3°	0,75%
4°	0,50%
Oltre il 4°	0,00%

Tabella C

(*) anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di Riscatto Totale o Riscatto Parziale Volontario.

7.c Costi per l'Opzione di Decumulo Finanziario

In caso di esercizio dell'Opzione Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati) di cui all'Art. 15, il contratto prevede, secondo le modalità ivi precisate, una spesa in misura fissa pari a Euro 25,00, a fronte dell'attivazione e dell'eventuale riattivazione del piano di Decumulo Finanziario.

7.d Costi per trasferimenti (switch)

Non previsto lo Switch volontario.

7.e Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata

Dal rendimento medio realizzato dalla Gestione Separata "**Vera Stabilità**" si sottrae annualmente un'aliquota ottenuta come somma delle seguenti due componenti:

Commissione base	1,30%
Commissione variabile	pari a 0,20 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione

La sottrazione dell'aliquota verrà applicata indipendentemente dal rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione Separata “Vera Stabilità”.

La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà essere anche negativa. In questo caso, il capitale rivalutato subirà una riduzione pari alla misura corrispondente.

7.f Costi gravanti sul Fondo Interno

Il Fondo Interno in cui vengono investiti i premi prevede le seguenti commissioni:

Tipologia	Percentuale
Commissione di gestione	1,70% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste

Remunerazione della SGR – (relativa all’acquisto di OICR da parte dei Fondi Interni)

Tipologia	Percentuale
Oneri di sottoscrizione e di rimborso	Non previsti
Commissioni di gestione annue	Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR per il Fondo Interno
Commissioni overperformance	Massimo 30% dell’eventuale differenza positiva tra la performance dell’OICR e l’obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi)

Quanto retrocesso alla Compagnia da parte delle Società di gestione degli OICR sottostanti viene integralmente riconosciuto al Fondo Interno e va a beneficio dei Contraenti.

7.g Altri costi

È prevista una diminuzione del valore netto del Fondo Interno – con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota – anche in ragione dei costi di revisione e certificazione del Fondo Interno determinate per ciascun anno in base al patrimonio medio gestito dallo stesso.

Sono previsti anche oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo Interno, nonché ulteriori oneri di diretta pertinenza.

Questi oneri non sono individuabili né quantificabili a priori a causa della numerosità, varietà e variabilità degli investimenti.

Art. 8 Requisiti soggettivi

Nel momento in cui viene concluso il contratto,

- **l'Assicurato deve avere un'età assicurativa non inferiore a 18 anni e non superiore a 90 anni. L'età massima alla scadenza del contratto deve essere pari a 100 anni;**
- **il Contraente e l'Assicurato devono avere il domicilio per tutta la durata del contratto in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata a esercitare l'attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi;** se nel corso del contratto il domicilio viene trasferito in uno Stato diverso, il contratto dovrà essere risolto. La Compagnia corrisponderà un importo pari al Capitale Complessivo, come definito all'Art. 1.2, alla data di ricezione della comunicazione resa dal Contraente ai sensi dell'Art. 26.

SEZIONE V) INVESTIMENTO DEL PREMIO E PROFILI DI RISCHIO/RENDIMENTO

Art. 9 Modalità di ripartizione del premio

I premi, al netto dei costi di cui all'Art. 7.a, sono investiti dalla Compagnia nella Gestione Separata **“Vera Stabilità”** e in Quote del Fondo Interno **“VeraVita 50”**.

I costi gravanti sul premio non concorrono alla formazione del capitale.

Il Fondo Interno è del tipo “ad accumulazione”, pertanto i proventi non vengono distribuiti ai Contraenti, ma reinvestiti.

RISCHI E GARANZIE

Di seguito si riportano i potenziali rischi associati alle componenti del contratto:

PARTE INVESTITA IN FONDI INTERNI	PARTE INVESTITA IN GESTIONE SEPARATA
a. Il Contraente si assume i rischi finanziari riconducibili all'andamento negativo del valore delle quote;	a. È offerta la garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata - corrispondente a un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente in caso di: – scadenza del contratto; – riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza del contratto; – decesso dell'Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale;
b. limitatamente ai versamenti effettuati dal Contraente nel Fondo Interno, non sono offerte garanzie di restituzione del capitale investito, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo;	
c. in conseguenza dell'andamento negativo del valore delle Quote l'entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia può essere inferiore ai premi versati, incluso il valore di riscatto.	b. in caso di riscatto esercitato in un momento non coincidente con quelli sopra indicati, il Contraente accetta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in Gestione Separata.

MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEL PREMIO INIZIALE

Il premio unico iniziale, al netto dei costi di cui all'Art. 7.a, viene allocato inizialmente nella Gestione Separata e nel Fondo Interno, secondo la seguente percentuale predeterminata:

ALLOCAZIONE INIZIALE	Gestione Separata	Fondo Interno
	70%	30%

Decorsi tre mesi dalla decorrenza, è prevista inoltre l'attivazione automatica di un piano di Switch Programmati che portano a un trasferimento progressivo del capitale dalla Gestione Separata al Fondo Interno in un intervallo temporale di due anni, giungendo alla seguente allocazione finale dei premi investiti inizialmente:

ALLOCAZIONE FINALE (dopo due anni)	Gestione Separata	Fondo Interno
	40%	60%

Gli eventuali versamenti aggiuntivi e riscatti parziali non concorrono alla determinazione dell'importo oggetto degli Switch Programmati periodici (si rimanda all'Art. 13 per le relative modalità), che rimane parametrato al solo premio unico iniziale.

Esempio:

Premio unico versato: € 10.025

Capitale iniziale investito: € 9.900

Switch periodico da Gestione Separata a Fondo Interno: € 371,25

Allocazione iniziale alla sottoscrizione:

Allocazione iniziale	Importo premi investiti	% Allocazione posizione
Fondo Interno <i>VeraVita 50</i>	2.970,00 €	30,00%
Gestione Separata <i>Vera Stabilità</i>	6.930,00 €	70,00%
Totale	9.900,00 €	100,00%

Primo switch periodico successivo alla decorrenza

Allocazione	Delta da riallocare	Importo premi investiti	% Allocazione posizione
Fondo Interno <i>VeraVita 50</i>	+ 371,25 €	3.341,25 €	33,75%
Gestione Separata <i>Vera Stabilità</i>	- 371,25 €	6.558,75 €	66,25%
Totale		9.750,00 €	100,00%

Secondo switch periodico successivo alla decorrenza

Allocazione	Delta da riallocare	Importo premi investiti	% Allocazione posizione
Fondo Interno <i>VeraVita 50</i>	+ 371,25 €	3.712,50 €	37,50%
Gestione Separata <i>Vera Stabilità</i>	- 371,25 €	6.187,50 €	62,50%
Totale		9.750,00 €	100,00%

[...]

Ottavo switch periodico successivo alla decorrenza

Allocazione	Delta da riallocare	Importo premi investiti	% Allocazione posizione
Fondo Interno <i>VeraVita 50</i>	+ 371,25 €	5.940,00 €	60,00%
Gestione Separata <i>Vera Stabilità</i>	- 371,25 €	3.960,00 €	40,00%
Totale		9.750,00 €	100,00%

PERIODI DI INIBIZIONE

Durante la fase di Switch Programmati è previsto un periodo di blocco operatività compreso tra il giorno 10 dei mesi di febbraio – maggio – agosto – novembre e il giorno di riferimento (lunedì o primo giorno lavorativo successivo) della settimana successiva al giorno 10.

Durante questo periodo non sarà possibile inserire eventuali richieste di Versamento Aggiuntivo, Riscatto Totale e Riscatto Parziale.

MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEL PREMIO AGGIUNTIVO

Gli eventuali premi unici aggiuntivi, al netto dei costi di cui all'Art. 7.a, vengono allocati nella Gestione Separata e nel Fondo Interno, secondo la percentuale predeterminata dell'allocazione finale:

ALLOCAZIONE FINALE	Gestione Separata	Fondo Interno
	40%	60%

A fronte delle allocazioni previste, la Compagnia:

- determina il capitale iniziale collegato alla Gestione Separata (di seguito "Capitale iniziale") relativo a ciascun premio versato, dato dall'importo che si ottiene applicando al premio stesso, al netto delle spese di cui all'Art. 7, paragrafo 7.a della Tabella B, la percentuale di allocazione nella Gestione Separata;
- determina il capitale investito nel Fondo Interno (di seguito "Capitale investito nel Fondo") relativo a ciascun premio versato, dato dall'importo che si ottiene applicando al premio stesso, al netto delle spese di cui all'Art. 7, paragrafo 7.a della Tabella B, la percentuale di allocazione nel Fondo;
- assegna al contratto un numero di quote del Fondo dato dal rapporto tra il Capitale investito nel Fondo ed il suo valore unitario relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 10, lettera a).

Il Capitale iniziale e il Capitale investito nel Fondo a fronte del premio unico versato sono riportati sul modulo di proposta - polizza che forma parte integrante del contratto.

Esempio:

Premio unico versato: € 100.025

Spese di emissione (di cui all'Art. 7, paragrafo 7.a.1): € 25

Premio unico: € 100.000

Spese di caricamento (di cui all'Art. 7, paragrafo 7.a.3): € 100.000 * 1,00% = € 1.000

Allocazione premio unico iniziale: 70% in Gestione Separata e 30% nel Fondo

Capitale iniziale a fronte del premio unico versato, riportato nel modulo di proposta - polizza: (€ 100.000 - € 1.000) * 70% = € 69.300

Capitale investito nel Fondo a fronte del premio unico versato, riportato nel modulo di proposta - polizza: (€ 100.000 - € 1.000) * 30% = € 29.700

Art. 10 Giorno di riferimento e valore unitario delle quote (relativo al Fondo Interno)

Il valore unitario di ogni Quota è determinato dalla Compagnia il primo giorno lavorativo della Compagnia stessa successivo al lunedì di ogni settimana (la **Data di valorizzazione**), dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio del Fondo (tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota), entrambi riferiti al suddetto lunedì (il **Giorno di riferimento**).

Per l'assegnazione o il disinvestimento delle quote del Fondo si adotta il giorno di riferimento di seguito stabilito per ognuna delle operazioni effettuate in forza del contratto qui elencate:

a) Assegnazione del numero di quote del Fondo a seguito del versamento di ciascun premio unico (iniziale o aggiuntivo) – Art. 6

giorno di riferimento della settimana in cui cade la data di versamento del premio.

b) Decesso dell'Assicurato – Art. 1

giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Compagnia del certificato di morte. Per tale data si intende la data apposta sulla comunicazione scritta di decesso effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Compagnia della lettera raccomandata, corredata di detto certificato.

c) Riscatto Totale / Riscatto Parziale Volontario / Recesso – Art. 14 e Art. 4

- giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di Riscatto Totale o Riscatto Parziale Volontario o della comunicazione di recesso. Per tale data si intende la data apposta sulla richiesta/comunicazione scritta effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Compagnia della raccomandata,

oppure, limitatamente al solo importo di cui alla lettera a) dell'Art. 14, paragrafo 14.1, in ordine al riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza,

- giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade tale data.

d) Opzione Decumulo Finanziario (Riscatto Parziale Programmato) – Art. 15

giorno di riferimento immediatamente precedente a ciascuna data di erogazione del Riscatto Parziale Programmato.

e) Trasferimento automatico (Switch Programmati) – Art. 13

giorno di riferimento della settimana successiva al giorno 10 dei mesi di febbraio – maggio – agosto – novembre.

f) Scadenza – Art. 1

giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di scadenza.

Il valore unitario delle quote del Fondo è calcolato dalla Compagnia con riferimento al giorno di ogni settimana definito “giorno di riferimento”.

Al verificarsi dei casi di indisponibilità del valore unitario delle quote del Fondo, le operazioni che comportano l’investimento o il disinvestimento delle quote verranno effettuate non appena detto valore si renderà nuovamente disponibile.

Per i dettagli relativi alla determinazione del valore unitario delle quote del Fondo, della sua pubblicazione e della sua eventuale indisponibilità, nonché per la definizione del “Giorno di riferimento”, si rimanda all’Art. 7 “Valore unitario della Quota e sua pubblicazione” del Regolamento del Fondo Interno.

Art. 11 Rivalutazione annuale del capitale (relativo alla Gestione Separata)

La Gestione Separata è una specifica forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Ai fini della rivalutazione delle prestazioni, la Compagnia:

- a) determina ogni mese, in conformità a quanto previsto dall’anzidetto Regolamento, il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al periodo costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento;
- b) determina il rendimento annuo attribuito, dato dalla differenza fra il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, **che può avere valore positivo o negativo**, e una commissione annua ottenuta come somma delle seguenti due componenti:
 - una commissione base, pari a 1,30 punti percentuali;
 - una commissione variabile, pari a 0,20 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione;
- c) determina la misura annua di rivalutazione in misura pari al rendimento annuo attribuito. **La misura annua di rivalutazione può essere inferiore a 0,00%;**
- d) procede alla rivalutazione del capitale iniziale collegato alla Gestione Separata secondo quanto di seguito precisato. Il capitale viene rivalutato ad ogni anniversario della decorrenza (di seguito “anniversario”), nonché alla scadenza oppure, eventualmente, alla data di decesso o alla data di

pervenimento alla Compagnia della richiesta di riscatto totale di cui all'Art. 14, paragrafo 14.1, quale definita all'Art. 14, lettera, c).

Alle ore 24 della data di rivalutazione considerata, il capitale viene rivalutato maggiorando o riducendo il "capitale medio del periodo" di un importo, **positivo o negativo**, determinato moltiplicando la misura annua di rivalutazione, definita alla precedente lettera c), per il "capitale medio del periodo" (capitale rivalutato).

Per "capitale medio del periodo" si intende l'ammontare che si ottiene:

d.1) considerando il capitale iniziale o il capitale rivalutato, quali risultanti rispettivamente alla decorrenza (nel caso di prima rivalutazione) o all'anniversario precedente e, se il periodo è inferiore ad un anno, moltiplicato per la relativa frazione di anno trascorsa;

d.2) aggiungendo i capitali iniziali relativi ai premi aggiuntivi eventualmente corrisposti nel periodo, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data del versamento;

d.3) in seguito all'esercizio degli Switch Programmati di cui all'Art. 13, sottraendo gli importi di capitale trasferito relativi alla Gestione Separata verso il Fondo Interno, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla relativa data di trasferimento;

d.4) e, in caso di Riscatti Parziali Volontari di cui all'Art. 14, paragrafo 14.2 o di Riscatti Parziali Programmati relativi all'opzione di Decumulo Finanziario di cui all'Art. 15, effettuati nel periodo, sottraendo gli importi di capitale riscattato parzialmente relativi alla Gestione Separata, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa rispettivamente dalla relativa data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di Riscatto Parziale Volontario o dalla relativa data di erogazione del Riscatto Parziale Programmato.

Il capitale, così rivalutato, è quello da prendere in considerazione per il periodo successivo, ai sensi del precedente punto d.1), per la rivalutazione da effettuarsi al termine del periodo stesso.

e) procede alla **determinazione del capitale rivalutato** secondo quanto di seguito precisato. **Esclusivamente a scadenza oppure, eventualmente, alla data di decesso dell'Assicurato, nonché alla data rispettivamente coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario, in ordine al riscatto totale del contratto esercitato con effetto a tale data**, il capitale rivalutato sarà pari al maggior valore tra:

- il capitale rivalutato con il metodo descritto alla precedente lettera d), fermo che, limitatamente all'esercizio del solo riscatto totale, quale data di rivalutazione, in luogo dell'anzidetta data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di riscatto, si considera la data coincidente con l'anniversario scelto fra il 5°, 10° o 15°

e

- il cumulo dei capitali iniziali definiti all'Art. 9, ridotto dell'eventuale importo dei capitali riscattati parzialmente, relativi alla Gestione Separata, o degli importi trasferiti dalla Gestione Separata al Fondo Interno.

Art. 12 Trasferimento volontario (Switch volontario)

Non è ammesso il trasferimento volontario dal Fondo Interno alla Gestione Separata, né dalla Gestione Separata al Fondo Interno.

Art. 13 Trasferimento automatico (Switch Programmati)

Decorsi tre mesi dalla decorrenza del contratto, è prevista l'attivazione automatica di un piano di Switch Programmati con la finalità di spostare il capitale dalla Gestione Separata al Fondo Interno in un arco temporale di due anni.

Questa attività si realizza attraverso otto switch a cadenza trimestrale effettuati il giorno 10 dei mesi di febbraio – maggio – agosto – novembre, **in cui viene trasferito un importo pari al 3,75% del capitale inizialmente investito**, giungendo alla seguente allocazione finale dei premi investiti inizialmente:

ALLOCAZIONE FINALE (dopo due anni)	Gestione Separata	Fondo Interno
	40%	60%

Gli eventuali versamenti aggiuntivi e riscatti parziali non concorrono alla determinazione dell'importo oggetto degli Switch Programmati, che rimane parametrato al solo premio unico iniziale.

Il Trasferimento automatico (Switch Programmato) dalla Gestione Separata al Fondo Interno comporta il trasferimento parziale del capitale collegato alla Gestione Separata al Fondo Interno collegato al contratto.

A seguito dell'operazione di trasferimento, la Compagnia provvede ad assegnare al contratto un numero di quote del Fondo Interno di destinazione, dato dal rapporto tra:

- la parte del capitale collegato alla Gestione Separata oggetto del singolo trasferimento (di importo pari al 3,75% del capitale inizialmente investito);
- il rispettivo valore unitario delle quote del Fondo Interno di destinazione relativo al giorno di riferimento di cui all'Art. 10, lettera e).

Tale numero di quote concorre a formare il nuovo capitale collegato al Fondo Interno collegato al contratto.

PERIODI DI INIBIZIONE

Durante la fase di Switch Programmati è previsto un periodo di blocco operatività compreso tra il giorno 10 dei mesi di febbraio – maggio – agosto – novembre e il giorno di riferimento (lunedì o primo giorno lavorativo successivo) della settimana successiva al giorno 10.

Durante questo periodo non sarà possibile inserire eventuali richieste di Versamento Aggiuntivo, Riscatto Totale e Riscatto Parziale.

SEZIONE VI) DIRITTO DI RISCATTO, PAGAMENTO PRESTAZIONI, NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE
--

Art. 14 Riscatto

Nel corso della durata contrattuale, **purché sia trascorso un anno dalla decorrenza e l'Assicurato sia in vita**, il Contraente può richiedere la corresponsione del valore di Riscatto Totale o del Riscatto Parziale Volontario.

In alcuni periodi sarà inibita al Contraente la possibilità di richiedere il riscatto, per rendere possibile l'esecuzione dell'operatività legata agli Switch Programmati e all'opzione Decumulo Finanziario; per ulteriori dettagli si rimanda agli Articoli 13 e 15.

14.1 - Riscatto Totale

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto, con effetto dalle ore 24 della data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di riscatto, quale definita all'Art. 10, lettera c), nonché, in ordine al riscatto esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario, dalle ore 24 dell'anniversario prescelto. Con riferimento a tali date, la Compagnia procede al conseguente disinvestimento del totale delle quote del Fondo assegnate al contratto ai sensi dell'Art. 6 e del capitale collegato alla Gestione Separata.

Il valore di riscatto totale è dato dalla somma dei seguenti importi:

a) *capitale collegato alla Gestione Separata*

si ottiene **sottraendo il costo di riscatto di cui all'Art. 7, paragrafo 7.b al capitale rivalutato fino alla data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di riscatto.**

Resta inteso che, **in caso di riscatto esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario, detto capitale è pari al capitale rivalutato a tale data;**

b) *capitale collegato al Fondo*

si ottiene **sottraendo il costo di riscatto di cui all'Art. 7, paragrafo 7.b al controvalore delle quote del Fondo che risultano assegnate al contratto ai sensi dell'Art. 9 (dato dal prodotto del numero di dette quote per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui all'Art. 10, lettera c). Qualora, alla data coincidente con il predetto giorno di riferimento, risultino premi corrisposti destinati all'investimento nel Fondo a fronte dei quali la Compagnia non abbia ancora assegnato il corrispondente numero di quote, l'anzidetto importo viene aumentato del cumulo dei Capitali investiti nel Fondo derivanti dai suddetti premi determinati secondo le modalità precisate all'Art. 9.**

Per l'esercizio della facoltà di riscatto totale con effetto ad una delle date coincidenti con il 5°, 10° o 15° anniversario (in cui opera la garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata) il Contraente potrà prenotare la richiesta nei tempi precisati nella tabella che segue in corrispondenza della data effetto prescelta:

Data di prenotazione della richiesta di riscatto	Data effetto della richiesta di riscatto
Nei 6 mesi antecedenti il 5° anniversario e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti lo stesso	5° anniversario
Nei 6 mesi antecedenti il 10° anniversario e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti lo stesso	10° anniversario
Nei 6 mesi antecedenti il 15° anniversario e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti lo stesso	15° anniversario

Tabella D

Nei suddetti periodi di prenotazione il Contraente potrà inoltre annullare la richiesta di riscatto e, conseguentemente, la prenotazione medesima.

La richiesta di Riscatto Totale, unitamente all'eventuale anzidetta prenotazione, od il loro ordine di annullamento, devono pervenire alla Compagnia – per iscritto, debitamente firmati dal

Contraente medesimo – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia. La richiesta deve essere altresì corredata dalla documentazione prevista all'Art. 21.

In caso di riscatto, è possibile che l'importo ottenuto sia inferiore al capitale investito in Gestione Separata.

La garanzia di conservazione del capitale investito in Gestione Separata operante in riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza terrà conto delle liquidazioni a seguito di eventuali riscatti parziali richiesti precedentemente e degli Switch Programmati.

Riguardo al capitale investito nel Fondo, in caso di andamento sfavorevole del valore della Quota, il valore di riscatto potrebbe essere inferiore al capitale investito nel Fondo.

14.2 - Riscatto Parziale Volontario

Il Riscatto Parziale Volontario non determina la risoluzione del contratto.

Il valore di ciascun Riscatto Parziale Volontario coincide con l'importo richiesto dal Contraente a tale titolo.

La Compagnia effettuerà il Riscatto Parziale Volontario attingendo in misura proporzionale dal capitale collegato alla Gestione Separata e al Fondo quali risultano sottostanti al contratto alla data di richiesta.

Ciascun Riscatto Parziale Volontario viene concesso a condizione che:

- 1) l'importo richiesto dal Contraente **sia almeno pari a 2.500,00 euro**;
- 2) **la somma degli importi** del capitale collegato alla Gestione Separata e del controvalore delle quote del Fondo assegnate al contratto, **che residuano dopo l'operazione di Riscatto Parziale Volontario, non risulti inferiore a 5.000,00 euro.**

L'operazione di riscatto parziale comporta:

- la cancellazione dal Fondo di un numero di Quote il cui controvalore equivale all'importo proporzionalmente riscattato.
- la diminuzione del capitale rivalutato in Gestione Separata per un importo pari al capitale proporzionalmente riscattato.

Il riscatto parziale comporta il ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte come definito all'Art. 1.2.

La richiesta di Riscatto Parziale Volontario deve pervenire alla Compagnia - per iscritto, debitamente firmata dal Contraente medesimo - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia. La richiesta, che non necessita di prenotazione, deve essere altresì completa dell'indicazione circa l'importo di Riscatto Parziale Volontario, corredata dalla documentazione prevista all'Art. 21.

Art. 15 Opzioni contrattuali in corso di contratto (Decumulo Finanziario / Riscatti Parziali Programmati)

Una volta completato il piano di Switch Programmati di cui all'Art. 13, il Contraente può richiedere l'attivazione del piano di Decumulo Finanziario che prevede l'erogazione – **esclusivamente al Contraente medesimo ed in via automatica** – di Riscatti Parziali Programmati.

L'erogazione del primo Riscatto Parziale Programmato è fissata il giorno 10 – oppure il primo giorno lavorativo successivo – del secondo mese successivo a quello in cui cade la data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di attivazione del piano di Decumulo Finanziario.

L'importo e la frequenza di erogazione sono scelti dal Contraente all'atto dell'attivazione del piano di Decumulo Finanziario nel rispetto dei parametri precisati nella Tabella E di seguito riportata e non possono subire modifiche.

Le date di erogazione di ciascun Riscatto Parziale Programmato successivo al primo sono fissate automaticamente, con riferimento alla data in cui viene corrisposto il primo, il giorno 10 del mese – oppure il primo giorno lavorativo successivo – in cui cadono le successive ricorrenze mensili, trimestrali, semestrali o annuali a seconda della frequenza di erogazione prescelta.

Importo minimo di Riscatto Parziale Programmato	Frequenza di erogazione
800,00 euro	Annuale
500,00 euro	Semestrale
300,00 euro	Trimestrale
100,00 euro	Mensile

Tabella E

L'attivazione del piano di Decumulo Finanziario viene concessa a condizione che:

- **l'importo dei Riscatti Parziali Programmati complessivamente corrisposti annualmente non risulti superiore al 15% del Cumulo premi netti quale definito all'Art. 6 e rilevato all'atto del pervenimento alla Compagnia della richiesta di attivazione del piano di Decumulo Finanziario;**
- **l'importo del singolo Riscatto Parziale Programmato corrisposto non superi 15.000,00 euro.**

Ciascun Riscatto Parziale Programmato:

- 1) viene corrisposto a condizione che l'Assicurato sia in vita;
- 2) non determina la risoluzione del contratto ed il valore ad esso relativo coincide con l'importo richiesto dal Contraente a tale titolo, nel rispetto dei parametri di cui alla precedente Tabella E;
- 3) viene effettuato attingendo dal capitale collegato alla Gestione Separata e dal capitale investito in ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto, in misura proporzionale;
- 4) **determina la riduzione del capitale collegato alla Gestione Separata dell'importo pari al capitale riscattato parzialmente;**
- 5) **consiste nel disinvestimento di un numero di quote del Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto.**

Ai fini della determinazione degli importi di cui ai precedenti punti 4) e 5), la Compagnia provvede:

- ad eseguire le medesime operazioni previste per il Riscatto Parziale Volontario, di cui all'Art.14, utilizzando per le operazioni di calcolo, quali data di rivalutazione e giorno di riferimento, il giorno di riferimento di cui all'Art. 10, lettera d). Solo in occasione del primo Riscatto Parziale Programmato, corrisposto all'atto dell'attivazione e dell'eventuale riattivazione del piano di Decumulo Finanziario, nel calcolo andranno ricomprese le spese di cui all'Art. 7, paragrafo 7.c, maggiorando di tali spese il valore del capitale riscattato parzialmente relativo alla sola Gestione Separata;
- **ad inibire, nella settimana che precede quella in cui cade la data di erogazione di ciascun Riscatto Parziale Programmato, ogni operazione in forza del contratto che comporti movimentazioni in entrata o in uscita, ad esclusione delle operazioni conseguenti al verificarsi dell'evento morte dell'Assicurato.**

Il piano di Decumulo Finanziario si disattiva:

- in via automatica, a partire dalla data di erogazione del Riscatto Parziale Programmato coincidente o immediatamente successivo a quello in corso di pagamento, al verificarsi di uno dei seguenti eventi/condizioni:
 - (i) decesso dell'Assicurato;
 - (ii) riscatto totale del contratto, esercitato ai sensi del precedente Art. 14, paragrafo 14.1;
 - (iii) qualora, in coincidenza del giorno di riferimento di cui all'Art. 10, lettera d), l'importo che si ottiene sommando il valore raggiunto dal capitale rivalutato collegato alla Gestione Separata al controvalore delle quote del Fondo assegnate al contratto risultasse inferiore all'importo del Riscatto parziale programmato richiesto;
 - (iv) scadenza del contratto;
- su richiesta del Contraente (disattivazione volontaria), a partire dalla data di erogazione del Riscatto Parziale Programmato immediatamente successivo a quello in corso di pagamento.

La riattivazione del piano di Decumulo Finanziario è consentita esclusivamente a seguito della sua disattivazione automatica, avvenuta al verificarsi della condizione di cui al precedente punto (iii), oppure della sua disattivazione volontaria e, in ogni caso, **una sola volta nel corso della durata contrattuale, sempreché l'importo di cui al medesimo punto (iii) risulti superiore all'importo del Riscatto Parziale Programmato richiesto.**

La riattivazione del piano di Decumulo Finanziario avverrà con il ripristino della corresponsione di ciascun Riscatto Parziale Programmato per importi e frequenze di erogazione che possono anche differire da quelli prescelti per l'attivazione. La scelta da parte del Contraente all'atto della riattivazione avviene comunque **nel rispetto dei parametri di cui alla precedente Tabella E e non saranno concesse ulteriori modifiche.**

L'erogazione dei Riscatti Parziali Programmati a seguito di riattivazione si effettuerà con le medesime modalità e sarà subordinata alle medesime condizioni previste per l'attivazione del piano di Decumulo Finanziario, considerando la richiesta di riattivazione in luogo della richiesta di attivazione.

Le richieste di attivazione, disattivazione volontaria o riattivazione devono pervenire alla Compagnia - per iscritto, debitamente firmate dal Contraente medesimo - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della

Compagnia, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia. Le richieste devono essere corredate dalla documentazione prevista all'Art. 21 ed essere altresì complete dell'indicazione dell'importo di Riscatto Parziale Programmato e della frequenza di erogazione nel caso di attivazione o riattivazione.

Art. 16 Opzioni contrattuali a scadenza

Non previste.

Art. 17 Regole di priorità

Qualora, nel corso della durata contrattuale, il Contraente intenda effettuare contestualmente più di una delle operazioni di seguito indicate, la Compagnia procederà secondo il seguente ordine cronologico:

- I. Liquidazione del Riscatto Parziale Volontario, di cui all'Art. 14, paragrafo 14.2;
- II. Allocazione di eventuali premi aggiuntivi corrisposti, di cui all'Art. 6.

Art. 18 Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto. La Compagnia invia tale Appendice al Contratto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione trasmessa dal Contraente.

Nel caso di vincolo, le operazioni di liquidazione **richiedono l'assenso scritto del vincolatario.**

Nel caso di pegno, le operazioni di liquidazione **devono essere richieste dal creditore pignoratizio** che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente, mentre le operazioni di variazione contrattuale **devono essere richieste dal Contraente con assenso scritto del creditore pignoratizio.**

Art. 19 Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato.

SEZIONE VII) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA

Art. 20 Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni in caso di vita a scadenza e in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, salvo i seguenti casi:

- 1) **dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;**
- 2) **dopo la morte del Contraente;**

3) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. **La designazione e l'eventuale revoca o modifica dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento, precisando i nuovi Beneficiari ed il contratto per il quale viene effettuata la designazione o la revoca/modifica.** In caso di disposizione testamentaria, la designazione o variazione dei Beneficiari del contratto potrà essere altresì effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle somme assicurate.

In caso di designazione o variazione dei Beneficiari comunicata per iscritto, la stessa dovrà essere debitamente firmata dal Contraente e resa nota alla Compagnia per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.

Art. 21 Pagamenti della Compagnia

Per tutti i pagamenti della Compagnia, devono essere preventivamente consegnati alla stessa, per il tramite del competente Soggetto distributore oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia, i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l'eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità (vedi Allegato A).

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzii situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Compagnia richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, **la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni** dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data - come definita nelle presenti Condizioni di Assicurazione in relazione all'evento che causa il pagamento - **la Compagnia abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria**; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione **entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Compagnia della suddetta documentazione completa**. Decorso il termine di 30 giorni la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, **al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.**

Resta inteso che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di pagamento, ai sensi dell'Art. 10, deve essere anche trascorsa utilmente la data coincidente con i rispettivi giorni di riferimento e, inoltre, deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote del Fondo da adottare per le operazioni di disinvestimento quote.

SEZIONE VIII) DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO, LEGGE APPLICABILE, COMUNICAZIONI E FISCALITÀ

Art. 22 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di corrispondere, in caso di decesso dell'Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione, solamente il capitale di cui all'Art. 1, paragrafo 1.2, lettera a).

B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre la somma dovuta di cui all'Art. 1, paragrafo 1.2, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

In ogni caso, l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica, in base all'età effettiva, delle somme dovute.

Art. 23 Obblighi della Compagnia e del Contraente, legge applicabile

Gli obblighi della Compagnia e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e dalle relative appendici da essi firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana.

Art. 24 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio il Contraente o i Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 25 Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 26 Comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato alla Compagnia

In caso di trasferimento di domicilio del Contraente e/o dell'Assicurato in un altro Stato, eventualmente intervenuto in corso di contratto, dovrà essere resa prontamente comunicazione alla Compagnia.

Qualora nel corso del contratto trasferiscano il domicilio in uno Stato nel quale la Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi, il contratto dovrà essere risolto. La Compagnia corrisponderà un importo pari alla somma tra il capitale collegato alla Gestione Separata e il capitale collegato al/ai Fondo/i, alla data di ricezione della comunicazione di trasferimento resa dal Contraente.

L'inosservanza di tale obbligo comporta inoltre il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Compagnia alla locale Autorità fiscale, a qualunque titolo, in conseguenza della mancata comunicazione.

Art. 27 Variazioni contrattuali e comunicazione in caso di perdite

La Compagnia si riserva di apportare al contratto le modifiche, che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività al Contraente e all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), con evidenza degli effetti sul contratto.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte della Compagnia – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sede Legale della Compagnia, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.

In mancanza della comunicazione di riscatto da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

Comunicazione in caso di perdite

La Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente, qualora, in corso di contratto, il controvalore delle Quote dallo stesso complessivamente detenute risulti inferiore di oltre il 30% rispetto ai premi investiti nel Fondo Interno, tenuto conto di eventuali versamenti e riscatti e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

La comunicazione sarà inviata per iscritto dalla Compagnia entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

Allegato A – COSA FARE IN CASO DI EVENTO

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA COMPAGNIA IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO DISTRIBUTORE O DIRETTAMENTE ALLA SOCIETA' A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA	
Scadenza contrattuale	• Copia di un documento di identità in corso di validità dei Beneficiari/aventi diritto. • Codice fiscale dei Beneficiari/aventi diritto. • Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato, se diverso dai Beneficiari/aventi diritto. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra i Beneficiari/aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Compagnia da ogni responsabilità al riguardo.
Riscatto totale/Riscatto parziale volontario	• Richiesta di pagamento debitamente sottoscritta dal Contraente (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori). • Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. • Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato, se diverso dal Contraente. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
Decesso dell'Assicurato	• Richiesta di pagamento debitamente sottoscritta dai Beneficiari/aventi diritto (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori). • Copia di un documento di identità in corso di validità dei Beneficiari/aventi diritto. • Certificato di morte dell'Assicurato. • Codice fiscale dei Beneficiari/aventi diritto. • Originale (o copia conforme all'originale) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ottenibile presso gli uffici del Comune di residenza ovvero presso un Notaio) dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari/aventi diritto, gli eredi legittimi dell'Assicurato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che, quali Beneficiari/aventi diritto, siano designati in via generica soggetti diversi dagli eredi legittimi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici dei Beneficiari/aventi diritto medesimi. • Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Compagnia debitamente compilato o in carta libera, in caso di morte non violenta.

	• Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra i Beneficiari/aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Compagnia da ogni responsabilità al riguardo. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
--	--

Devono essere presentati i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l'eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità.

La Compagnia, anche nell'interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. verbale 118, verbale dell'autopsia ove eseguita, ecc.), che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.).

Oltre alla documentazione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l'identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l'informativa in materia di protezione dei dati personali e i modelli FATCA/CRS.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “*Vera Stabilità*”

1 Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Vera Vita, che viene contraddistinta con il nome *Vera Stabilità*. La gestione *Vera Stabilità* è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011, come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018.

2 La valuta di denominazione della gestione *Vera Stabilità* è l'Euro.

3 Il rendimento annuo della gestione *Vera Stabilità* viene calcolato al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi.

4 Obiettivi e politiche di investimento:

a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:

- titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio. È compreso in tale limite l'investimento indiretto tramite quote di OICVM;
- azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 20% del portafoglio, compreso l'investimento indiretto tramite quote di OICVM;
- immobili e FIA immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%.
- FIA aperti e chiusi, come ad esempio fondi infrastrutturali, fondi di Private Equity, Private Debt e Private Loans, fino ad un massimo del 25%.

La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:

- aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
- valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio fino ad un massimo del 10%.

Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.

Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.

Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

- b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.
- c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:
 - salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
 - ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie.L'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche e in materia di presidio e controllo dell'attività posta in essere.
- d) Secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, qualora vengano impiegati strumenti derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione per attuare strategie di copertura dei rischi di titoli iscritti nella gestione separata con scadenze inferiori di quelle dei titoli oggetto di copertura, si prevede la costituzione di un c.d. "fondo derivati" per il rinvio dell'attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica dello strumento derivato fino alla chiusura complessiva dell'operazione di copertura. Tale rinvio dell'attribuzione degli utili o delle perdite rappresenta una deroga alle normali regole di determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata di cui al successivo punto 10 e 10.bis ed è effettuata nel rispetto dei limiti e delle tutele previste dal citato Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011, art. 7-quater.

5 La gestione *Vera Stabilità* è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione *Vera Stabilità* non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.

6 Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione *Vera Stabilità*.

7 Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

8 Sulla gestione *Vera Stabilità* possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

9 Il rendimento della gestione *Vera Stabilità* beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

10 Il tasso medio di rendimento annuo della gestione *Vera Stabilità* si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione *Vera Stabilità*, di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione *Vera Stabilità* nello stesso periodo.

Nel risultato finanziario della gestione *Vera Stabilità*, al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza – gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione *Vera Stabilità*, – tenuto conto di quanto previsto al successivo punto 10bis – comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9 e dall'eventuale utilizzo del "fondo derivati" così come descritto nell'Art. 4 comma d).

Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione e con le modalità indicate nel successivo punto 10bis.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione *Vera Stabilità* e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione *Vera Stabilità* per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio della gestione *Vera Stabilità* si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione *Vera Stabilità*.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione *Vera Stabilità* ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione *Vera Stabilità*.

L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione *Vera Stabilità* sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.

10bis - Secondo quanto previsto dall'art. 7-bis e 7-ter del Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, viene costituita una riserva "fondo utili" in cui vengono accantonate tutte le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione.

Il risultato finanziario di cui al precedente punto 10 è pertanto diminuito dell'intero importo delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili e aumentato della quota del fondo utili che l'impresa, nel miglior interesse degli assicurati e nel rispetto delle tutele previste dal citato Regolamento IVASS, stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione.

Il fondo utili ha natura di riserva matematica e confluisce tra le risorse della gestione separata.

11 È ammessa la possibilità di scissione o fusione della gestione *Vera Stabilità* con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) rispetto delle disposizioni previste dall'art. 5, comma 6 del Regolamento IVASS n. 38 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, dal Provvedimento IVASS n. 2472 del 10 novembre 2006, dal Regolamento IVASS n.14 del 18 febbraio 2008 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;
- b) l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nell'operazione;

- c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano simili;
- d) le politiche di investimento delle gestioni separate siano omogenee;
- e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti;
- f) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.

In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione *Vera Stabilità* circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:

- i) le motivazioni dell'operazione;
- ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate all'operazione e sul regime delle commissioni;
- iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell'operazione;
- iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate all'operazione.

La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione separata cui è collegato il presente contratto, derivante dall'operazione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.

La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

12 La gestione *Vera Stabilità* è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza della gestione *Vera Stabilità* al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione *Vera Stabilità*, il rendimento annuo della stessa quale descritto al punto 10 e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

13 Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO

VeraVita 50

Art. 1 – Costituzione e denominazione del Fondo interno

Vera Vita S.p.A. (la **Società**) ha costituito, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, il fondo interno denominato **VeraVita 50** (il **Fondo**). Il Fondo costituisce patrimonio separato dalle altre attività della Società.

Art. 2 – Fusione tra Fondi interni

A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell'eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l'efficiente gestione finanziaria dello stesso nell'interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri fondi interni della Società, purché aventi caratteristiche simili ed obiettivi di investimento omogenei al Fondo.

In tal caso, la Società informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:

- i) le motivazioni dell'operazione di fusione;
- ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
- iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell'operazione di fusione;
- iv) l'indicazione dei criteri seguiti per l'attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
- v) la composizione sintetica dei Fondi interni interessati alla fusione.

Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell'interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi.

La Società provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.

La Società provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il regolamento del nuovo fondo derivante dall'operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione.

Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni di cui al presente articolo.

Art. 3 – Nuovi Fondi interni

La Società ha la facoltà di istituire nuovi Fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal contratto di assicurazione.

La Società informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l'istituzione di nuovi Fondi interni. Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi interni indicati dal contratto di assicurazione.

La Società si obbliga alla consegna di un estratto del set informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo interno o dei nuovi Fondi interni.

Art. 4 – Obiettivi, caratteristiche, criteri di investimento del Fondo e Rischi

La Società può investire il patrimonio del Fondo negli attivi di seguito elencati, ed in ogni caso conformemente a quanto indicato nel Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 relativa alle polizze unit-linked, e successive modifiche, come applicabili.

Il Fondo presenta le seguenti caratteristiche:

- a) Data di istituzione del Fondo: 05/11/2018 o alla prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo medesimo;
- b) Categoria: Flessibile;
- c) Valuta: Euro;
- d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Società non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo;
- e) Composizione: le attività conferite al Fondo potranno essere investite in:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del loro valore nominale;
 - titoli azionari;
 - strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, secondo quanto previsto dalla normativa IVASS;
 - titoli strutturati e altri strumenti ibridi, che rispettino le disposizioni della normativa IVASS;
 - quote di Fondi Comuni di Investimento, SICAV ed ETF (di seguito "OICR") - diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi - anche per la totalità delle attività conferite al Fondo;
 - strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi.

Il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 50% del controvalore complessivo per la componente azionaria.

Per la parte del Fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

Gli OICR presenti nel Fondo saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo stesso;

- f) La Società investirà per un minimo del 50% fino ad un massimo del 100% del totale attivi in OICR gestiti da Anima Sgr. Il Fondo potrà altresì investire in OICR di altre società di gestione del risparmio, per una percentuale massima di investimento non superiore al 50% del totale degli attivi del Fondo medesimo, fermi i limiti ed il rispetto dei principi posti dalla regolamentazione IVASS.

La Società ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale, ha la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre

specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti nel rispetto del Regolamento e della regolamentazione IVASS applicabile;

- g) L'obiettivo del Fondo consiste nella costruzione di un portafoglio bilanciato con un range di strumenti azionari tra il 40% e il 50% (costituiti in parti di OICR azionari, bilanciati e flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria) e la parte restante in OICR obbligazionari di qualsiasi natura. Lo stile di gestione è attivo con possibilità di diversificare opportunamente gli investimenti nel rispetto delle caratteristiche e dei limiti definiti nella politica;
- h) La politica di investimento perseguita dal Fondo, nonché la flessibilità che caratterizza la gestione, non consentono alla Società di individuare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative. La volatilità media annua attesa della Quota ritenuta accettabile è pari al 10,00% ed è ottenuta sulla base della serie storica, dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime e da un'analisi della politica di investimento del fondo stesso. L'obiettivo della Società è di massimizzare il rendimento del Fondo;
- i) Fondo ad accumulazione dei proventi;
- j) La Società determina ogni settimana il valore unitario della quota.

In relazione al Fondo non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Società (c.d. *OICR "collegati"*).

La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, sia allo scopo di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, che a fini di copertura.

La regolamentazione assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.

La Società prevede di affidare le scelte di investimento relative al Fondo ad Anima Sgr, intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Società.

In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo.

Rischi

In merito ai principali rischi associati all'investimento si rimanda a quanto riportato nel set informativo.

Art. 5 – Costi gravanti sul Fondo

Sul Fondo gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo e di conseguenza del valore unitario della quota.

1. Commissioni di Gestione

VeraVita 50	
Tipologia	Percentuale
Commissioni di gestione	1,70% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del

	Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente
Commissioni per la garanzia di prestazione minima	Non previste
Commissioni di overperformance	Non previste

2. Commissioni applicate dalle società di gestione di OICR sottostanti al Fondo

Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime:

Tipologia di costo degli OICR sottostanti	Percentuale
Oneri di sottoscrizione e di rimborso	Non applicabile
Commissioni di gestione annue	Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR.
Commissioni di overperformance	Massimo 30% dell'eventuale differenza positiva tra la performance dell'OICR e l'obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi)

La Società incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo.

3. Ulteriori costi gravanti sul Fondo

- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- spese di pubblicazione del valore delle quote;
- spese di revisione e certificazione del Fondo;
- le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo.

Se previsti dalla normativa, possono infine gravare gli oneri relativi al contributo di vigilanza, che la Società è tenuta a versare annualmente all'IVASS.

I costi indicati sub 1, 2 e 3, sono imputati al Fondo con conseguente diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della quota di cui all'Art. 7.

Art. 6 – Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo

Il Valore Complessivo Netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti al Fondo, e ad esso imputate, di cui al precedente Art. 5 (il **Valore Complessivo Netto del Fondo**).

La Società calcola settimanalmente il Valore Complessivo Netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora

regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità";

- qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi, prima dell'orario di chiusura, delle Borse di quotazione di riferimento delle attività finanziarie in cui investe il Fondo, la Società si trovi nelle condizioni di non poter procedere alla valorizzazione delle Quote del Fondo, verrà preso, come Giorno di riferimento per la valorizzazione, relativamente alle Borse interessate, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili sulle medesime Borse di riferimento le quotazioni di dette attività finanziarie.

Ai fini della determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;
- l'immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali di assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di mercato rilevato il Giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- le quote di un OICR presente nel Fondo vengono valorizzate sulla base dell'ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo;
- per i valori mobiliari con valorizzazioni disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l'ultimo valore disponibile;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il Giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale;
- gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo concorrono ad incrementare il valore del Fondo stesso a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Società potrà presumibilmente realizzarli;
- le eventuali retrocessioni di una percentuale delle commissioni di gestione, riconosciute dai gestori in relazione agli OICR presenti nel Fondo, concorrono a incrementare il valore del Fondo stesso.

Art. 7 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione

Il valore unitario di ogni Quota è determinato dalla Società il primo giorno lavorativo della Società stessa successivo al lunedì di ogni settimana (la **Data di valorizzazione**), dividendo il Valore Complessivo

Netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 6, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio del Fondo (tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota), entrambi riferiti al suddetto lunedì (il **Giorno di riferimento**).

Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Società www.veravitaassicurazioni.it.

Alla data di costituzione del Fondo, il valore unitario della quota è convenzionalmente fissato ad Euro 10,00.

Art. 8 – Revisione contabile del Fondo

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al d. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, secondo quanto riportato nel set informativo.

La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della quota.

Art. 9 – Modifiche al Regolamento

La Società si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all'IVASS, con evidenza degli effetti sul Contraente, e comunicate a quest'ultimo.

È fatto comunque salvo il diritto di riscatto del Contraente dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto nelle condizioni contrattuali di assicurazione.

La consultazione del presente Glossario ha lo scopo di agevolare la comprensione dei termini tecnici presenti nei documenti che compongono il Set Informativo.

Adeguamento delle prestazioni (e del relativo capitale assicurato): attribuzione alle prestazioni di una parte del rendimento della Gestione separata, che può avere valore positivo o negativo, secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni di Assicurazione.

Adeguate verifica della clientela: costituisce l'aspetto più importante ai fini di un'efficace azione preventiva di contrasto ai fenomeni criminali del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Tale attività prevede i seguenti adempimenti:

- a) identificazione dei soggetti che intervengono nel rapporto assicurativo:
 - ❖ cliente (Contraente) ed eventuale esecutore,
 - ❖ Beneficiario ed eventuale esecutore (al momento della corresponsione della prestazione assicurativa),
 - ❖ eventuale titolare effettivo, cioè la persona fisica nell'interesse della quale è instaurato il rapporto assicurativo;
- b) verifica dell'identità dei soggetti che intervengono nel rapporto, di cui al punto a), sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo posto in essere;
- d) esercizio di controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Appendice contrattuale (o di polizza): è un documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne o integrarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Compagnia.

Assicurato: è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni assicurate sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con il Beneficiario.

Assicurazione: Vedi "Contratto di assicurazione sulla vita".

Benchmark: parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Beneficiario: è la persona fisica o altro soggetto giuridico, designato dal Contraente, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l'Assicurato.

Caricamento: è la parte del premio che la Compagnia trattiene per far fronte agli oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto.

Composizione del Fondo: informazione sulle attività di investimento del Fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.

Commissione di performance: commissione trattenuta dalla Compagnia nel caso in cui il rendimento finanziario delle quote a cui è collegato il contratto sia superiore ad una determinata soglia di rendimento prefissata nelle Condizioni di Assicurazione.

Condizioni di Assicurazione: è l'insieme delle norme (o regole) che disciplinano il contratto.

Conflitto di interessi: l'insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può risultare in contrasto con quello del Contraente.

Contraente: è la persona fisica o altro soggetto giuridico, che stipula il contratto con la Compagnia e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.

Contratto di assicurazione sulla vita: contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Data di conclusione e decorrenza del contratto: il contratto si considera concluso e produce i propri effetti dalle ore 24 della data di decorrenza indicata nella proposta - polizza, sempre che sia stato pagato il premio.

Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati e quelli eventualmente in arretrato, il numero e il valore unitario delle quote assegnate e di quelle eventualmente trattenute per il premio delle coperture di puro rischio o per commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, il valore della prestazione eventualmente garantita.

Età assicurativa: è l'età compiuta dall'Assicurato alla data in riferimento alla quale si effettua il calcolo, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; è l'età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno.

FATCA: Il *Foreign Account Tax Compliance Act* è una normativa fiscale americana – recepita in Italia dalla Legge, 18 giugno 2015, n. 95 che ha ratificato e dato esecuzione all'accordo Intergovernativo siglato tra Italia e Stati Uniti il 10 gennaio 2014 – che, al fine di contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano.

La Compagnia è a tal fine obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni ed una autocertificazione sottoscritta dal Contraente (se persona fisica) o dal rappresentante legale (per le persone giuridiche).

La Compagnia è altresì obbligata ha effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (*Internal Revenue Service* - IRS).

Fondi comuni d'investimento (aperti): Fondi d'investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono, in ogni momento e su richiesta, a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Fondo interno: Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno della società e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del Fondo

stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Gestione Separata: portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Compagnia, in funzione del cui rendimento si adeguano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Giorno di riferimento: giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo interno/OICR e conseguentemente del valore unitario delle quote del Fondo interno/OICR stesso definito nel Regolamento del Fondo.

Imposta sostitutiva: è l'imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

IVASS o ISVAP: è l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all'ISVAP.

Limitazione di azioni esecutive o cautelari: ai sensi dell'art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Modulo di Proposta - Polizza: documento che forma parte integrante del contratto, in cui vengono raccolte le firme del Contraente, dell'Assicurato e della Compagnia, e riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicati e riassunti i principali elementi del contratto (durata, importi delle prestazioni, il premio ecc.).

Mercati regolamentati: per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla CONSOB nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, ovvero nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98.

OICVM/OICR: sono Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari/Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. Si tratta di fondi comuni di investimento e di Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni.

Overperformance: soglia di rendimento del Fondo interno/OICR a cui è collegato il contratto oltre la quale la società può trattenere una parte dei rendimenti come costi (commissioni di performance o incentivo).

Opzioni contrattuali: sono tutte le opzioni esercitabili in forza del contratto. Ad esempio, ove contrattualmente previsto, l'opportunità di effettuare switch oppure di scegliere che il capitale sia convertito in una rendita vitalizia o, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in unica soluzione.

Plusvalenza / Minusvalenza: differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione Separata ed il suo prezzo di acquisto.

Polizza: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione.

Premio: è l'importo che il Contraente versa a fronte delle prestazioni assicurate.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Prestazioni assicurate: sono le somme pagabili dalla Compagnia, in forma periodica o di capitale, al verificarsi dell'evento assicurato.

Prodotto d'investimento assicurativo (o **IBIP**, *Insurance Based Investment Product*): un prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014; prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

Quietanza: documento che prova l'avvenuto pagamento (ad esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Compagnia al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dall'avente diritto alla Compagnia a fronte del pagamento della prestazione).

Quota: ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo interno/OICR è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali vengono investiti i premi, al netto dei costi e delle coperture assicurative.

Rating o merito creditizio: è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody's, Standard & Poor's e Fitch-IBCA. Tali agenzie prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato (Aaa per Moody's e AAA per Standard & Poor's e Fitch-IBCA) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per tutte le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto *investment grade* [pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's e Fitch-IBCA)].

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Revoca: diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Regolamento del Fondo: documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo interno.

Regolamento della Gestione Separata: documento che riporta la disciplina contrattuale della Gestione Separata.

Rendita: è la somma in forma periodica, pagabile dalla Compagnia in corrispondenza di determinati periodi in virtù del tipo di opzione, se contrattualmente prevista, esercitata dal Contraente.

Rilevanza degli investimenti: termini di rilevanza (vedi tabella seguente) indicativi delle strategie gestionali della Gestione Separata/Fondo interno/OICR, posti i limiti definiti nel Regolamento di gestione:

Definizione	Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo del fondo
Principale	Oltre 70%
Prevalente	Compreso tra il 50% e il 70%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%

Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	Minore del 10%

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore maturato sul contratto al momento della richiesta, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Riscatto parziale programmato: facoltà del Contraente di richiedere l'attivazione di un piano che prevede l'erogazione periodica in via automatica di una parte del valore maturato sul contratto, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Riscatto totale: è la facoltà del Contraente di risolvere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Riserva matematica: è l'importo accantonato dalla Compagnia per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti dei Contraenti. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Risoluzione del contratto: consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Compagnia e il Contraente.

Rivalutazione: consiste nella maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante dall'attribuzione di una quota del rendimento della gestione separata cui è collegato il contratto.

Set Informativo: l'insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell'impresa, composto da:

- il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID);
- il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP);
- le Condizioni di Assicurazione, comprensive del glossario;
- il modulo di proposta - polizza.

Società (o Compagnia): Vera Vita S.p.A., impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa, definita anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Società di gestione del risparmio (SGR): società di diritto italiano autorizzata cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Soggetto distributore: intermediario incaricato dalla Compagnia alla distribuzione del prodotto.

Strumento derivato: strumento finanziario (o attività finanziaria) il cui valore è collegato al prezzo di mercato di uno strumento sottostante: dipende, pertanto, da altre variabili sottostanti, spesso rappresentate dal prezzo di strumenti finanziari negoziabili. Rientrano in questa categoria strumenti finanziari quali ad esempio le opzioni, i futures e gli swaps.

Tasso di rendimento minimo garantito: rendimento finanziario, annuo e composto, che la Compagnia garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali (tasso tecnico) oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata, oppure riconosciuto al verificarsi dell'evento previsto dal contratto o in caso di riscatto secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Valore del patrimonio netto (c.d. NAV): il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

Valore della quota/azione (c.d. uNAV): il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

Value at risk (VaR): indicatore sintetico del rischio. Dato un orizzonte temporale (ad esempio 1 mese, 3 mesi o 1 anno) tale indicatore fornisce informazioni sul rischio associato ad uno strumento finanziario (fondo d'investimento, portafoglio di titoli) indicando il massimo rischio cui si può andare incontro esprimendolo in termini percentuali rispetto al capitale investito (es. una misura del VaR del 1% in un orizzonte temporale di un mese e a livello di confidenza di 99% indica che in un mese la probabilità di avere perdite inferiori all'1% è pari al 99%)

Volatilità: indicatore statistico che esprime il grado di variabilità dei prezzi o l'ampiezza delle oscillazioni subite dal prezzo di uno strumento finanziario. Indica parte del rischio che si assume quando si effettua un investimento; quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

Obblighi del cliente

Art. 22, commi 1 e 2

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

Obbligo di astensione

Art. 42, comma 1, 2 e 4

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.
4. È fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

Sanzioni penali

Art. 55, comma 3 e 4

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.

Esecutore

L'Esecutore è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente. Se trattasi di cliente persona giuridica, il soggetto cui siano conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.

Effettivo Percipiente

L'Effettivo Percipiente è l'eventuale persona fisica o persona giuridica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del cliente.

Titolare effettivo

Art. 20

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Art. 22, comma 3, 4 e 5

3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77 CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi

conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

Allegato 1 al Regolamento IVASS n. 5 del 21 luglio 2014

(Rif. art. 2, comma 1, lettera y), punto 2 del Regolamento)

1. In linea con la previsione dell'Allegato tecnico del Decreto, ai fini del presente regolamento, il controllo ricorre, comunque, per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o del diritto di voto nella società-cliente. Nell'ipotesi in cui più soggetti non persone fisiche controllino una partecipazione al capitale della società-cliente, o una percentuale dei diritti di voto, nella società, superiore al 25%, il predetto criterio di individuazione del Titolare Effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti. Il Titolare Effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione della società, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni di cui sopra.
2. Non si rende necessaria l'individuazione del Titolare Effettivo per i soggetti che beneficiano dell'adeguata verifica semplificata ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 3, e dell'articolo 26 del Decreto. Le imprese e gli intermediari assicurativi possono astenersi dal proseguire nella ricerca del Titolare Effettivo quando, risalendo la catena di controllo, individuino come controllante un soggetto diverso da una persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata (in tale caso, infatti, non sarebbe necessario individuare il Titolare Effettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. y). In tale ipotesi, va tenuta evidenza di tale soggetto come controllante.
3. Qualora il cliente sia una società fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 (le previsioni del presente paragrafo non si applicano alle società fiduciarie iscritte, ai sensi dell'articolo 199, comma 2 TUF, nella sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 TUB, a meno che il destinatario ritenga di non poter applicare le misure semplificate di adeguata verifica) si procede come segue:
 - a. se la fiduciaria agisce per conto dei fiduciari:
 - la fiduciaria/cliente sarà tenuta, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto, a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate, di cui sia a conoscenza, sui fiduciari, quali titolari effettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. y), punto 1, del rapporto o dell'operazione;
 - ove i fiduciari siano persone diverse dalle persone fisiche, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. y), punto 2;
 - b. se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. y), punto 2 della fiduciaria, secondo le norme relative alle società.
4. Per le fondazioni e i *trust*, il Titolare Effettivo va, cumulativamente, individuato:
 - a) nelle persone fisiche beneficiarie del 25%, o più, del patrimonio della fondazione o del *trust*, qualora i futuri beneficiari siano già stati individuati; viceversa, qualora i beneficiari non risultino ancora determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il *trust*;
 - b) nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del *trust*;
 - c) se diverso, in ciascun *trustee* del *trust*, se non già identificato.
5. Quando il cliente è un'organizzazione non profit, si applica quanto previsto al precedente paragrafo 4, lettere a) e b).
6. Nei casi diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti, il Titolare Effettivo va individuato:
 - a) nei soggetti che detengono una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell'organizzazione;
 - b) e – se diversi – nei soggetti che, in forza del contratto costitutivo dell'organizzazione (e successive modifiche e integrazioni), ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di voti, all'interno dell'organo decisionale dell'organizzazione, per una percentuale superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all'amministrazione.

In tutti i casi sopradescritti, se uno o più dei soggetti, individuati in base ai predetti criteri, non è una persona fisica, il Titolare Effettivo corrisponde alla persona fisica o alle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto su detto soggetto.

Il Titolare Effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai partecipanti all'organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina dei preposti all'amministrazione. Tale valutazione assume precipuo rilievo quando, con riferimento al cliente, non ricorrano le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

Persone politicamente esposte

Art. 1, comma 2, lettera dd)

2. Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Normativa fiscale americana – recepita in Italia tramite la firma di uno specifico accordo Intergovernativo tra Italia e Stati Uniti e ratificato dalla Legge 18 Giugno 2015, n.95 - che, al fine di contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo agli istituti finanziari non statunitensi obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano. L'istituto è altresì obbligato a effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS).

CRS (Common Reporting Standard)

Sistema di scambio automatico di informazioni tra Paesi elaborato dall'OCSE per combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, attuato mediante Dir. 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale e correlata L. 9 luglio 2015, n. 114 attraverso cui è attuato l'ampliamento dello scambio automatico di informazioni già previsto all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE in relazione ai residenti in altri Stati membri. Il CRS prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione della clientela al fine di ottenere la residenza fiscale nonché attività di monitoraggio per individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l'obbligo di comunicazione.

TIN / SSN / EIN

(Codice fiscale statunitense) designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti.

NIF

Si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).

GIIN

(Global Intermediary Identification Number) designa il codice identificativo rilasciato e pubblicato in una apposita lista dall'IRS ("FFI list") ed assegnato a una Participating Foreign Financial Institution (PFFI), una Registered Deemed Compliant FFI, nonché a ogni altra entità che deve o può registrarsi presso l'IRS, secondo le pertinenti disposizioni del Tesoro statunitense.

Internal Revenue Service – IRS

Designa l'Amministrazione Finanziaria Statunitense.

Intergovernmental Agreement – IGA

Designa un Accordo intergovernativo per migliorare la tax compliance internazionale e per applicare la normativa Fatca stipulato dal Governo degli Stati Uniti d'America con un altro Paese.

- a. **IGA 1** designa un IGA che prevede l'obbligo, per le istituzioni finanziarie localizzate nel Paese che ha stipulato l'Accordo con gli Stati Uniti, di comunicare le informazioni richieste dalla normativa FATCA all'Autorità fiscale del Paese stesso, che le trasmette all'Internal Revenue Service statunitense (IRS);
- b. **IGA 2** designa un IGA in base al quale l'Autorità fiscale del Paese che ha stipulato l'Accordo con gli Stati Uniti si impegna a consentire alle istituzioni finanziarie localizzate presso tale Paese la trasmissione delle informazioni richieste dalla normativa FATCA direttamente all'IRS.

Expanded Affiliated Group - EAG

Designa un gruppo di istituzioni finanziarie in cui una entità controlla le altre entità, ovvero le entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto e della partecipazione al capitale di un'entità.

Participating FFI

(Solo FATCA) – PFFI (Istituzione finanziaria estera – ovvero NON US - partecipante) designa le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 2 nonché quelle localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA 1 ma che hanno firmato singolarmente e autonomamente un accordo con l'IRS.

Registered Deemed Compliant FFI

(Solo FATCA) Istituzioni finanziarie estere – ovvero NON US - registrate considerate adempienti designa:

- a. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA che sono qualificate come RDCFFI sulla base dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;
- b. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un Accordo IGA 1 e che sono tenute alla comunicazione;
- c. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2 qualificate come RDCFFI sulla base della normativa interna di tali ultimi Paesi.

Certified Deemed Compliant FFI

Istituzioni finanziarie estere – ovvero NON US - certificate considerate adempienti. Rientrano:

- a. le istituzioni finanziarie estere localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA ma che sono qualificate come CDC FFI dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;
- b. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2, diverse dalle RDCFFI, che sono qualificate come CDCFFI dalla normativa domestica di tali Paesi.

Exempt Beneficial Owner (solo FATCA)

Sono le istituzioni, le società o gli altri soggetti che rientrano nel seguente elenco:

- a) il Governo Italiano, ogni suddivisione geografica, politica o amministrativa del Governo Italiano, o ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o più dei soggetti precedenti;
- b) un'organizzazione internazionale pubblica (o una sede italiana di organizzazione internazionale pubblica) avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunità in quanto organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale concluso dall'Italia e ogni agenzia dipendente da tale organizzazione o ente strumentale dalla stessa istituito per il perseguimento, anche indiretto, dei propri scopi;
- c) la Banca d'Italia;
- d) le Poste Italiane S.p.A., ad eccezione del patrimonio BancoPosta;
- e) la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP);
- f) i fondi o le istituzioni che si qualificano come forme pensionistiche complementari ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o
- g) istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a condizione che i contributi individuali volontari al conto siano limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedano in alcun anno 50.000 €;
- h) i fondi pensione nonché gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che hanno diritto ai benefici previsti dalla Convenzione del 25 agosto 1999 Italia - Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali in quanto soggetto residente in Italia ai sensi dell'art. 4 della predetta Convenzione e in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettera f), del protocollo alla Convenzione stessa;
- i) i fondi pensione istituiti dagli EBO di cui ai punti precedenti per fornire prestazioni pensionistiche o altri benefici in caso di malattia o morte a partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti di tali EBO o a persone designate da tali dipendenti ovvero a persone che, pur non essendo state dipendenti di detti EBO, hanno diritto a ricevere i summenzionati benefici in ragione di servizi personali resi ai medesimi EBO;
- j) le società o i soggetti giuridici di piena proprietà di altri soggetti esenti da FATCA;
- k) i beneficiari effettivi esteri esenti localizzati in Paesi che hanno sottoscritto un IGA1 o un IGA2 e che sono considerati beneficiari effettivi esenti in base alla legislazione domestica di tali Paesi nonché i soggetti considerati beneficiari effettivi esenti dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense.

Non Participating Financial Institution

(Solo FATCA) Istituzione finanziaria non partecipante - NPFI designa un'istituzione finanziaria localizzata in un Paese che non ha sottoscritto un IGA, diversa da una Participating Foreign Financial Institution, da una Deemed Compliant Foreign Financial Institution e da un Exempt Beneficial Owner in base ai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense. In questa definizione rientrano altresì le istituzioni finanziarie italiane escluse dalla FFI list a seguito dell'espletamento della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'IGA Italia nonché le Partner Jurisdiction Financial Institution (Istituzioni Finanziarie localizzate in paesi diversi da Italia e Stati Uniti che hanno sottoscritto un IGA) alle quali è stato revocato il GIIN.

Sponsored FFI

(Solo FATCA) Ai fini di adempiere gli obblighi FATCA, un'entità di investimento può ricorrere ad una entità sponsor, ferma restando la responsabilità della Sponsored FFI per il corretto assolvimento dei suddetti obblighi.

Non Specified U.S. Person

- società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati mobiliari regolamentati;
- qualsiasi società di capitali che è un membro dello stesso expanded affiliated group, di una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati regolamentati;
- gli Stati Uniti o qualsiasi suo ente o agenzia interamente posseduta;
- qualsiasi Stato degli Stati Uniti, qualsiasi territorio statunitense, qualsiasi suddivisione politica di uno dei precedenti, o qualsiasi agenzia o ente interamente posseduto di uno o più dei precedenti;
- qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- qualsiasi banca come definita nella sezione 581 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- un intermediario come definito nella sezione 6045(c) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- qualsiasi trust di investimento immobiliare come definito nella sezione 856 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- qualsiasi common trust fund come definito nella sezione 584(a) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- qualsiasi trust esente da imposte conformemente alla sezione 664(c) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti o che è descritto nella sezione 4947(a)(1) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- ogni trust esente da imposte conformemente a un piano descritto nella sezione 403(b) o nella sezione 457(b) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- qualsiasi società di investimento regolamentata come definita nella sezione 851 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti o qualsiasi entità registrata presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti conformemente all'Investment Company Act del 1940;
- un operatore in titoli, commodities, o strumenti finanziari derivati (inclusi i contratti su capitali figurativi, futures, forwards e opzioni) che è registrato come tale o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato.

Specified U.S. Person

Persona statunitense diversa dalle precedenti

Active NFE

Per Active NFE si intende un'Entità Non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri:

- a) meno del 50% del reddito lordo dell'Entità Non Finanziaria per l'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50% delle attività detenute dall'Entità Non Finanziaria nel corso dell'anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
- b) il capitale dell'NFE è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero l'NFE è un'Entità Collegata di un'Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;

- c) l'NFE è un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un'Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
- d) tutte le attività dell'NFE consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi ad esse, salvo che un'Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d'investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d'investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d'investimento;
- e) l'NFE non esercita ancora un'attività economica e non l'ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l'intento di esercitare un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria; l'NFE non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;
- f) l'NFE non è stata un'Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria;
- g) l'NFE si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un'attività economica diversa da quella di un'Istituzione Finanziaria;
- h) l'NFE soddisfa tutti i seguenti requisiti:
- 1) è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'unione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;
 - 2) è esente dall'imposta sul reddito nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza;
 - 3) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
 - 4) le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell'NFE o gli atti costitutivi dell'NFE non consentono che il reddito o patrimonio dell'NFE siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'NFE; e
 - 5) le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell'NFE o gli atti costitutivi dell'NFE prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'NFE, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un'Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell'Entità Non Finanziaria o a una sua suddivisione politica.
- i) l'NFFE è un governo non statunitense, un governo di un Territorio degli Stati Uniti, un'organizzazione internazionale, una banca centrale di emissione non statunitense, o un'entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti.

Direct Reporting NFFE/Sponsored Direct Reporting NFFE

(Solo FATCA): l'NFFE non è residente in Italia e si qualifica come Direct Reporting NFFE ovvero come Sponsored Direct Reporting NFFE ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense.

Altri Soggetti esclusi

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto 6 Agosto 2015 - Decreto di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 – o in base ai Regolamenti del Tesoro statunitense.

Passive NFFE

Con il termine Passive NFFE si intende ogni entità non finanziaria estera:

- il cui reddito lordo generato da passive income (dividendi, interessi, affitti, royalties, ecc.) nel precedente anno solare (o altro appropriato periodo di reporting) superiore al 50% del totale;
- assets che producono o sono detenuti per produrre passive income, superiori al 50% degli assets totali detenuti

durante il precedente anno solare (o altro appropriato periodo di reporting).

Titolari effettivi

Il termine titolare effettivo (Controlling Person) designa la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità, ovvero ne risultano beneficiari. Nel caso di entità classificate come Passive NFE, la Compagnia è tenuta a verificare se il/i titolare/i effettivo/i è classificabile come Reportable Person.

Reportable Person (solo CRS)

Sono considerati Soggetti reportable, ai fini CRS una Persona di uno Stato membro diversa da:

- i) Una società di capitali le cui azioni sono regolarmente quotate su uno o più mercati regolamentati;
- ii) Una società di capitali che è un'Entità Collegata di una società di capitali di cui al punto i);
- iii) Un'entità Statale;
- iv) Un'organizzazione internazionale;
- v) Una Banca Centrale;
- vi) Un'Istituzione Finanziaria.

Prove Documentali

Si intende uno dei documenti seguenti: a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune) dello Stato membro o di un'altra giurisdizione in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente; b) con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi.

Residenza fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA: ai fini della normativa FATCA vigente si considera "residente fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA" il soggetto che possiede almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) sia "Cittadino Statunitense", intendendosi per tale anche la persona che è nata negli Stati Uniti d'America e non è più ivi residente o non lo è mai stato (c.d. cittadinanza per nascita);
- b) sia residente stabilmente negli USA;
- c) sia in possesso della "Green Card", rilasciata dall'"Immigration and Naturalization Service";
- d) abbia soggiornato negli USA per il seguente periodo minimo:
 - 31 giorni nell'anno di riferimento e,
 - 183 giorni nell'arco temporale di un triennio, calcolati computando:
 - interamente i giorni di presenza nell'anno di riferimento;
 - un terzo dei giorni di presenza dell'anno precedente;
 - un sesto dei giorni di presenza per il secondo anno precedente.

Non si considera tuttavia "residente fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA":

- a) l'insegnante che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se in possesso di una visa del tipo "J" o "Q";
- b) lo studente che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se in possesso di una visa del tipo "J", "Q" "F" o "M";
- c) il soggetto che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti a seguito di incarichi di Governi esteri presso ad esempio ambasciate, consolati ed organizzazioni internazionali;
- d) il coniuge o il figlio non sposato di età inferiore ai 21 anni di una delle persone descritte nei punti precedenti.

Residenza fiscale

Ai fini della presente auto-certificazione, l'espressione "residente fiscale" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di un determinato Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in tale Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.

U.S. TIN (TIN statunitense o codice fiscale statunitense)

Designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti. Il codice è obbligatorio nel caso in cui il cliente si dichiara cittadino U.S.A. o residente fiscalmente negli U.S.A.

U.S. Person

(Persona statunitense) designa un cittadino statunitense, una persona fisica residente negli Stati Uniti, una società di persone o altra entità fiscalmente trasparente ovvero una società di capitali organizzata negli Stati Uniti o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato, un trust se un tribunale negli Stati Uniti, conformemente al diritto applicabile, ha competenza a emettere un'ordinanza o una sentenza in merito sostanzialmente a tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del trust, e (ii) una o più persone statunitensi hanno l'autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust, o di un'eredità giacente di un de cuius che è cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti.

**Proposta-Polizza n.
Numero consulenza**

VERA VITA CAPITALEpiùOPPORTUNITÀ

Assicurazione mista multiramo a premio unico, con possibilità di premi aggiuntivi,
con prestazione addizionale per il caso di decesso

Convenzione:

Contraente:

Ente:

Filiale:

Collocatore:

Questionario per l'analisi dei bisogni (IDD) n.

INFORMAZIONI PER IL CONTRAENTE

Mezzi di pagamento	Il pagamento del premio, alla sottoscrizione del contratto, e dei premi unici aggiuntivi può essere effettuato tramite l'Intermediario distributore mediante disposizione di pagamento a favore della Compagnia con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Intermediario distributore. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Compagnia. È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Conclusione del contratto	Se la Compagnia non ha comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta del Contraente, il contratto è concluso e produce i propri effetti dalle ore 24 della data di decorrenza riportata nella lettera di conferma, sempre che sia stato pagato il premio. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 44 del 12 febbraio 2019, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto. In caso di mancata accettazione della proposta, la Compagnia restituirà al Contraente le somme eventualmente anticipate. Qualora, prima della decorrenza del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero dell'Assicurato, la Compagnia rimborserà – nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo – il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso. La Compagnia invia al Contraente una lettera di conferma in cui sono contenute le informazioni relative al contratto circa la data di decorrenza, il premio versato e quello investito.
Diritto di revoca	Prima della data di conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Vera Vita S.p.A. – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia. La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.
Diritto di recesso	Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Vera Vita S.p.A. – Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona – Italia. La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l'Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia, è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra: – il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nel Fondo Interno – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse – valorizzate come previsto nelle Condizioni di Assicurazione; – la parte di premio investita nella Gestione Separata; – i costi gravanti sul premio previsti nelle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma pari a 25,00 €. L'importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.

DATI GENERALI DI PROPOSTA-POLIZZA

Contraente**Assicurato****Legale
Rappresentante
o Delegato****Forma
assicurativa,
Prestazioni,
Efficacia del
contratto****Opzioni
contrattuali****Beneficiari****Esigenze di
riservatezza****Invio
comunicazioni
al Beneficiario****Premi**

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO - FATCA E CRS

IDENTIFICAZIONE ED ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)

[¹] Gentile cliente. I dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [Decreto legislativo n. 231/2007 e s.m.i.] in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta o, in caso di rapporti continuativi già in essere, la loro chiusura, previa restituzione dei fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di Sua spettanza mediante bonifico su conto da Lei indicato. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.

[²] Il diritto di accesso è esercitabile, ai sensi degli art. 15 del REG. UE rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it.

[¹] L'informativa deve precedere la raccolta dei dati e può essere data oralmente o per iscritto.

[²] Il diritto di accesso non può essere esercitato per trattamenti ai fini antiriciclaggio [art. 15 del REG. UE], ma per la verifica della loro esattezza, modifiche, integrazioni, ecc..

Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D. lgs. 231/2007 e s.m.i., si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese nel Glossario allegato alla documentazione contrattuale.

Inoltre, ai sensi della Legge 18 Giugno 2015, n. 95 e Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 Dicembre 2014 la Compagnia è tenuta alla raccolta delle informazioni relative alla fiscalità internazionale.

Si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle definizioni rese nel Glossario allegato alla documentazione contrattuale.

Contraente

Assicurato

**Esecutore per conto del
Contraente**

**Titolare effettivo del
Contraente**

Soggetto pagatore

**Soggetto pagatore per le rate
successive**

**Esecutore per conto del
Soggetto pagatore**

**Esecutore per conto del
Soggetto pagatore delle rate
successive**

**Titolare effettivo del Soggetto
pagatore**

**Titolare effettivo del Soggetto
pagatore delle rate
successive**

Beneficiari

Mezzo di pagamento

Tipo di apertura della polizza

Tipo di prodotto

Scopo prevalente del rapporto

Tipo di operazione

Origine dei fondi

Area geografica in cui è stato instaurato il rapporto

Provenienza fondi

Ulteriori informazioni sul Contraente

Informazioni patrimoniali del Contraente

ADEMPIMENTI FATCA E CRS

FATCA

CRS

Titolare effettivo del Contraente

Avvertenza: Le risposte fornite sono state scelte tra diverse opzioni poste all'attenzione del Contraente.

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell'operazione.

Il sottoscritto afferma di essere stato informato sulla necessità di dichiarare, per ogni singola operazione posta in essere, se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo e a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione dell'eventuale/degli eventuali diverso/i Titolare/i Effettivo/i.

PRIVACY

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)

La Società **Vera Vita S.p.A.** con sede in Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona, Italia, **quale Titolare dei trattamenti sotto indicati**, premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/assicurati/ ⁽¹⁾, anche agli eventuali interessati ⁽²⁾:

- cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
- i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale,

fornisce le seguenti informazioni.

DATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali identificativi ⁽³⁾, immagini e/o video, dati amministrativi, contabili, professionali, commerciali, patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all'interessato o a terzi ⁽⁴⁾, sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:

- 1. per finalità assicurative/liquidative del Titolare** e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari ⁽⁵⁾ e conseguenti ⁽⁶⁾ (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui il Titolare possa avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente), strumentali e conseguenti ⁽⁷⁾ alle predette; per l'esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui è soggetto Titolare ⁽⁸⁾; inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all'estero, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati;
- 2. per finalità di legittimo interesse di *marketing* del Titolare**, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽⁹⁾, salvo opposizione ⁽¹⁰⁾, così da farvi conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;
- 3. per finalità di legittimo interesse del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito www.cattolica.it), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto ⁽¹¹⁾;**
- 4. se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽¹²⁾.** La profilazione avverrà con i dati forniti dall'interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo *social*. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di *marketing* del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di *marketing* personalizzate del Titolare.

⁽¹⁾ anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;

⁽²⁾ ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;

⁽³⁾ quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;

⁽⁴⁾ quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative/liquidative;

⁽⁵⁾ quali ad esempio la stesura di preventivi;

⁽⁶⁾ quali ad esempio analisi tariffarie;

⁽⁷⁾ quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al miglioramento del servizio reso;

⁽⁸⁾ quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all'assicurazione agevolata agricola, etc. (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;

⁽⁹⁾ di cui all'art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall'interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network;

⁽¹⁰⁾ cfr Capitolo "Diritti dell'Interessato";

⁽¹¹⁾ vedi nota 9;

⁽¹²⁾ vedi nota 9;

PRIVACY

5. se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto⁽¹³⁾, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽¹⁴⁾ per finalità di marketing;

Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica;

6. se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽¹⁵⁾, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto⁽¹⁶⁾, ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.

MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti designati Responsabili ovvero impegnati alla riservatezza. I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica che, facenti parte dello stesso Gruppo Imprenditoriale, hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti, quali a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, *broker*, intermediari; medici fiduciari, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, e nell'eventualità INPS; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc..

Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche *extra* UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.

L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Reg. Ue, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di *marketing* e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.

⁽¹³⁾ vedi nota 9;

⁽¹⁴⁾ editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia;

⁽¹⁵⁾ vedi nota 14;

⁽¹⁶⁾ vedi nota 9;

PRIVACY

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e alla finalità di cui ai punti 2 e 3; per gli altri dati il conferimento è facoltativo, ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si precisa che:

- o sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4⁽¹⁷⁾, 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;
- o per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 2 e 3, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia;
- o il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi ⁽¹⁸⁾, comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
- o i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell'interessato.

Il Titolare r.l.p.t.

⁽¹⁷⁾ così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare;

⁽¹⁸⁾ tanto degli interessati che, nelle sole ipotesi previste dal Titolo 10 del Codice Privacy e altre norme applicabili, degli altri soggetti diversi da persone fisiche cui si riferiscono i dati.

PRIVACY

Consenso al trattamento dei dati personali

Presa visione dell'informativa sopra riportata, garantendo l'osservanza degli obblighi per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:

- al trattamento dei dati personali anche relativi allo stato di salute **per le finalità relative all'attività assicurativa/liquidativa**, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell'informativa, anche appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento, nonché al trasferimento all'estero fuori dal territorio nazionale, anche *extra* UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti degli stessi dati (anche sanitari) sempre per le medesime finalità, per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso;
☐ **CONSENTO** ☐ **NON CONSENTO**
- al trattamento dei dati personali **per finalità di profilazione effettuata dal Titolare**, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽¹⁹⁾; il consenso è **facoltativo**;
☐ **CONSENTO** ☐ **NON CONSENTO**
- al trattamento **per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽²⁰⁾, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ⁽²¹⁾**, per finalità di *marketing* di questi; il consenso è **facoltativo**;
☐ **CONSENTO** ☐ **NON CONSENTO**
- alla comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ⁽²²⁾, per finalità di *marketing* di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽²³⁾; il consenso è **facoltativo**.
☐ **CONSENTO** ☐ **NON CONSENTO**
- ☐ **Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Titolare.**
- ☐ **Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Gruppo Imprenditoriale Cattolica.**

Dichiaro che i *flag* apposti nei campi "consensi" soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà, anche qualora siano stati inseriti a sistema per mio conto dall'operatore incaricato solo successivamente alle mie dichiarazioni.

⁽¹⁹⁾ vedi nota 9;

⁽²⁰⁾ vedi nota 9;

⁽²¹⁾ vedi nota 14;

⁽²²⁾ vedi nota 14;

⁽²³⁾ vedi nota 9.

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KID"), del set informativo e dell'informativa precontrattuale ai sensi dell'Art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018 prima della sottoscrizione del contratto.

Il Contraente, essendo stato avvertito della possibilità di ricevere il set informativo in modalità non cartacea o in modalità cartacea, sceglie la modalità:

NON CARTACEA (consultazione tramite Area Riservata)

CARTACEA

Dichiara altresì di disporre di adeguati strumenti tecnici e conoscenze che gli consentono di consultare e gestire autonomamente i documenti in formato file elettronico .PDF, archiviati sul supporto durevole.

Resta ferma la possibilità di richiedere gratuitamente al Collocatore copia cartacea della documentazione.

Dichiara inoltre di essere consapevole che la versione aggiornata dei predetti documenti è disponibile nel sito della Compagnia e/o presso il Collocatore.

Il sottoscritto:

- esprime il consenso alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile;
- dichiara di avere il domicilio (ai sensi dell'art 43, 1° comma, del codice civile) in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi;
- dichiara di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di assicurazione consegnate;
- accetta integralmente il contenuto delle stesse, ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconosce la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa antiriciclaggio, ove applicabile;
- dichiara di essere a conoscenza che il contratto è concluso e produce i propri effetti secondo le modalità definite nelle Condizioni di assicurazione;
- richiede di voler ricevere le comunicazioni contrattuali previste dalla normativa vigente o comunque correlata al presente contratto, in formato cartaceo all'indirizzo indicato XXXXXXXX.

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Dichiaro di aver informato il Contraente che l'importo del premio di perfezionamento e la relativa data di addebito saranno riportati nella lettera di conferma inviata dalla Compagnia.

Mezzo di pagamento del
premio di perfezionamento

Mezzo di pagamento del
premio per le rate
successive

Attesto di aver effettuato la rilevazione dei dati ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. e di aver verificato l'autenticità delle firme che precedono.

L'intermediario

Ente

Filiale